

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno I - N. 2
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 30 novembre 1945

16 pagg. - L. 5
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

I partiti politici in Italia

★ ★

**Le Ordinanze francesi
per la Costituente e le elezioni**

★ ★

**'La legge elettorale politica
per la Costituente**

★ ★

LA RAPPRESENTANZA || IL COLLEGIO
PROPORZIONALE || UNINOMINALE
È possibile conciliare il collegio uninominale e la proporzionale?

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Il nuovo governo francese

Il pomeriggio del 21 è stata annunciata la formazione del nuovo Gabinetto francese. Il generale De Gaulle, Primo Ministro, tiene *ad interim* il portafoglio della Difesa Nazionale. Il nuovo governo comprende 4 ministri senza portafoglio, cioè: Maurice Thorez, Segretario generale del Partito Comunista; Vincent Auriol, il noto esponente socialista; Francisque Gay, del M.R.P. e Louis Jaquinot esponente delle destre. Come Ministro della Difesa Nazionale, De Gaulle sarà coadiuvato dal Ministro degli Armamenti Charles Tillon (comunista) e dal Ministro dell'Esercito Edouard Michelinot (M.R.P.). Gli altri Ministri sono: Esteri: Georges Bidault (M.R.P.); Interni: Adrien Tixier (socialista); Giustizia: Henry Teitgen (M.R.P.); Economia Nazionale: François Billoux (comunista); Finanze: René Plevin (socialista repubblicano); Produzione Industriale: Marcel Paul (comunista); Agricoltura e Alimentazione: Tanguy-Prigent (socialista); Lavori Pubblici e Trasporti: Julien Moch (socialista); Lavoro: Ambroise Croizat (comunista); Educazione: Paul Giacobbi (radical socialista); Colonie: Jacques Soustelle (socialista repubblicano); Comunicazioni Telefoniche e Telegrafiche: Eugène Thomas (socialista); Popolazione (nuovo ministero): Prigent (M.R.P.); Ricostruzione: Raoul Dautry (indipendente); Informazioni: André Malraux (indipendente). Il governo comprende quindi 5 ministri comunisti, 5 socialisti, 5 del M.R.P. e 5 indipendenti o di altri partiti.

Nel pomeriggio del 23 il nuovo governo si è presentato alla Assemblée Costituente. Il generale De Gaulle ha anzitutto parlato della politica estera del governo da lui presieduto, sottolineando l'importanza di sempre più stretti rapporti tra la Francia e gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Russia. Ha poi definito il governo tripartito come il simbolo della riconciliazione della Francia, senza la quale l'intera Nazione correrebbe il rischio di naufragare. Una buona metà di tutto ciò che costituiva la Francia, ha aggiunto De Gaulle, è stata consumata durante la guerra. Bisogna ricostruirla. Tra grandi applausi ha quindi sottolineato la necessità del controllo internazionale sulla bomba atomica. «La Francia intende partecipare alle conferenze che saranno tenute su tale argomento, sulle basi di quanto venne stabilito a S. Francisco». Per quanto riguarda le relazioni con l'Italia e la Spagna, ha detto «abbiamo la ferma intenzione di ripristinare stretti rapporti con l'Italia. Ho pure fiducia di veder sorgere il giorno in cui potranno essere stabilite le storiche relazioni con la nostra vicina Spagna, quando essa si sarà messa di nuovo sul cammino della democrazia». De Gaulle ha poi fissato nei seguenti punti il programma governativo di politica interna: nazionalizzazione del credito; parziale nazionalizzazione della energia elettrica; riforma della burocrazia; riforma del sistema giudiziario; riforma della difesa nazionale.

Vicende governative in Grecia

Il Governo costituito il 2 novembre da Kanellopoulos — alquanto più

moderato di quello Vulgaris — non ha resistito più di tre settimane ed il 21 scorso il segretario del Partito Liberale Sofulis ha formato un nuovo governo, che può definirsi di centro poiché include elementi liberali-repubblicani, escludendo i monarchici e l'EAM. Questo Governo ha deciso di indire al più presto le elezioni amministrative e politiche, rinviando al 1948 il plebiscito sulla questione istituzionale. In seguito alle energiche proteste da Londra di Re Giorgio di Grecia, per questo rinvio, Damaskinos ha rassegnato le sue dimissioni da reggente, mentre l'atteggiamento del Governo veniva attaccato dal Partito Populista (monarchico) appoggiato dall'EAM. Benché in primo tempo Damaskinos abbia resistito a tutti i tentativi di Sofulis diretti a farlo tornare sulla sua decisione, il 24, dopo alcuni colloqui con l'Ambasciatore britannico e dopo un appello dell'Ambasciatore degli Stati Uniti e del Ministro degli Esteri britannico, il Reggente ha ritirato le proprie dimissioni.

I risultati delle elezioni austriache

Domenica 25 si sono svolte per la prima volta dopo 14 anni libere elezioni in Austria. Sono entrati in lizza tre partiti: il popolare o cattolico, il socialista e il comunista. Molto alta è stata la percentuale dei votanti, che si calcola al 90% in alcuni distretti di Vienna e al 100% in località dell'Austria meridionale. Alcuni risultati sono già noti. Nel Vorarlberg, (zona di occupazione francese) il partito popolare ha raccolto il 70% dei voti, i socialisti il 20%, i comunisti il 2%. A Vienna i socialisti hanno avuto 527.000 voti, i popolari 311.000, i comunisti 74.000.

Gli ultimi risultati noti — che si riferiscono a 155 dei 165 seggi del Parlamento — sono i seguenti:

Partito popolare (cattolico): 80 seggi con 1.508.000 voti; Partito socialdemocratico: 72 seggi con 1.359.000 voti; Partito comunista: 3 seggi con 169.000

Nuovo Governo in Norvegia

Il nuovo Governo ha preso possesso dei suoi poteri la settimana scorsa. Forte della sua recente vittoria elettorale e della sua maggioranza assoluta nel nuovo «Storting» (Parlamento), il partito laburista ha deciso di tenere il potere senza ricorrere ad alcun accordo di coalizione con gli altri partiti.

Il suo capo, Einar Gerhadsen, presiederà il Gabinetto più giovane in tutta la storia della Norvegia; infatti l'età media dei suoi membri è 43 anni. Il punto programmatico preminente del nuovo Governo, secondo il proprio enunciato, consisterà nell'intensificare la socializzazione delle grandi imprese.

Elezioni politiche e nuovo Governo in Ungheria

Sin dalle prime cifre delle elezioni generali ungheresi è apparso che i «piccoli proprietari» erano in testa tanto nella città di Budapest che nei sobborghi. Nella città di Budapest i risultati definitivi sono stati i seguenti: «piccoli proprietari», 293 mila voti; socialisti, 137.252; comunisti, 114.110. Le cifre per la più grande Buda-

pest (sobborghi) sono: «piccoli proprietari», 296.691, socialisti, 220.320; comunisti, 174.269. Tutti gli altri partiti hanno ottenuto complessivamente 43.000 voti. Si sono presentati alle urne l'85% degli elettori.

Il 10 novembre è stato annunciato nuovo Presidente del Consiglio il capo del partito dei «piccoli proprietari», Zoltan Tildy. Secondo la dosatura fissata dai partiti, i «piccoli proprietari» dispongono nel nuovo gabinetto di 9 portafogli, tra i quali, quelli degli interni, esteri, difesa, agricoltura e ricostruzione oltre la Presidenza; i comunisti di 4, tra i quali le finanze, le comunicazioni e l'assistenza pubblica; i socialisti di 4, ottenendo quelli della giustizia, dell'industria e del commercio; i contadini nazionali hanno avuto assegnato il portafoglio dell'istruzione. La nuova assemblea ha tenuto la sua prima riunione il 21 novembre.

Nazionalizzazione delle industrie in Inghilterra

Come si ricorderà, la Camera dei Comuni ha votato il 29 ottobre il progetto di legge sulla nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra con 348 voti favorevoli contro 153 contrari.

Herbert Morrison, Lord Presidente del Consiglio, ha annunciato alla Camera dei Comuni che, oltre alla nazionalizzazione della industria carbonifera, il Governo si prefigge di trasferire sotto la proprietà nazionale, nel corso della presente legislatura, le ferrovie, i canali, i trasporti stradali a distanza, l'industria degli accessori e materiali elettrici, e l'industria del gas.

Morrison ha aggiunto che le imprese portuali, comprese le aziende dei magazzini, saranno anch'esse fatte rientrare in uno schema nazionale e che già si sta esaminando la migliore risoluzione di questo problema particolare. Quanto alla organizzazione futura dell'industria del ferro e dell'acciaio, il Governo, prima di prendere una decisione, si ripromette di attendere la risposta da parte degli industriali a un questionario rimesso a suo tempo alle singole imprese da parte del Governo di coalizione allo scopo di sentire i diversi pareri sul miglior modo di dare a tale branca di attività una base di piena efficienza.

L'industria della navigazione marittima non sarà nazionalizzata: il Governo però seguirà con vigile attenzione l'attività dell'industria privata nello sforzo complessivo per giungere ad una rapida ripresa dell'economia nazionale.

Nell'intervallo necessariamente intercorrente tra il momento in cui i piani di nazionalizzazione saranno presentati al Parlamento e la loro concreta attuazione nelle singole industrie, il Governo vigilerà a che le iniziative meritevoli non soffrano alcun danno o pregiudizio. A tale proposito, concludeva Morrison, i singoli dicasteri prenderanno quanto prima dei contatti con le industrie considerate dalla legge di nazionalizzazione e certo tutti si renderanno conto — aggiungeva — della necessità di una fattiva solidarietà affinché i grandi cambiamenti futuri avvengano senza scosse con pieno successo, allo scopo supremo di promuovere il benessere della nazione.

I partiti politici in Italia

1

1. — La bibliografia dei partiti politici in Italia è povera e scarsa. Abbonano i materiali d'archivio, più che in altri paesi, ma la loro elaborazione è sempre rista allo stato di saggio.

Contributi generici alla storia dei partiti politici si trovano anzitutto nei libri di storia moderna e contemporanea di autori noti ed apprezzati, come Salvemini (*L'Italia politica nel secolo XIX*) e Croce (*Storia d'Italia dal 1871 al 1915*). Fra i saggisti e i polemisti che parteciparono essi stessi alla vita politica del nuovo Stato, bisogna sempre ricordare Spaventa, Minghetti, Bonghi, Iacini, Marselli, Turillo, Villari, e non solo le opere a tutti note e spesso ristampate, ma gli scritti contenuti e rimasti consegnati in varie riviste, specialmente la «Nuova Antologia». Problemi dottrinari ed aspetti teorici e programmatici di tutto il processo di formazione dei partiti politici si trovano lueggiati in opere che abbracciano un vasto periodo: *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, di Salvatorelli; *I gruppi e partiti politici nella vita pubblica italiana*, di Perticone; *la Storia del liberalismo europeo*, di De Ruggiero. Opere dedicate alla definizione delle correnti di pensiero politico e, la seconda in particolare, al conflitto delle forze parlamentari e dei vari aggruppamenti politici in momenti cruciali della nostra storia contemporanea. Di vasto respiro sono anche da considerare le due opere di N. Rosselli, *Mazzini e Bakunin*, e *Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano*, sebbene limitate nel titolo. Un'ampia raccolta di materiali utilizzabili offrono i molti volumi di Cilibrizzi: *Storia parlamentare, politica e diplomatica dell'Italia da Novara a Vittorio Veneto*; nonché il lavoro di F. Corpaci, *Storia dei partiti politici in Italia dalla Destra alla grande guerra*. Vanno ricordati inoltre gli scritti dedicati allo sviluppo storico di determinati partiti, per es.: *Il socialismo contemporaneo* di Arturo Labriola; *Il socialismo politico in Italia* di F. Meda; *la Storia del marxismo* e *la Storia del movimento socialista italiano* di R. Michels; *La democrazia cristiana* di Toniolo; *Il cattolicesimo rosso* e *La teoria sindacalista* di Prezzolini; *Il socialismo cattolico* di Nitti; *Dieci anni di politica italiana* e *La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto* di Bonomi; *la Storia del socialismo* di Perticone; e, su un piano apologetico di partito, *Gli albori del socialismo* di Gori; *Cinquant'anni di socialismo in Italia* di Angiolini; *Il movimento cattolico in Italia (1870-1922)* di Vercesi etc. Un disegno complessivo, ordinato e perspicuo, è ora offerto dal breve lavoro di C. Morandi, *I partiti politici nella storia d'Italia*.

2. — Durante il periodo del nostro Risorgimento, che si può considerare aperto dopo il Congresso di Vienna, non è possibile riconoscere agli aggrup-

pamenti politici, che operano per la liberazione del paese, i caratteri di partito. Si tratta, come è noto, di ceti, sette, movimenti, la cui composizione, orientazione e dottrina sono ancora legate a posizioni spirituali, che rientrano nella storia dell'assolutismo più o meno illuminato. Anche i riformatori, divenuti rivoluzionari sotto l'influenza della rivoluzione francese, erano partiti, come Pagano, dalla collaborazione con la monarchia illuminata. Così che, se non può parlarsi di partiti politici, è però lecito osservare che questi movimenti di gruppi di svolgono chiaramente in due direzioni diverse e opposte, fra le quali si inserisce e si insinua un gruppo di forze più o meno apprezzabili, che tentano un'opera mediatrice; e non nel senso, dopo abusato, di meditazione logica, ma di composizione sapiente e di compromesso vigilante tra le due posizioni contrarie.

In questo periodo i due grandi educatori del popolo italiano sono Mazzini e Garibaldi. Il popolo italiano ha avuto la fortuna di questi grandi maestri, è vero; ma questi maestri non hanno avuto fortuna presso il popolo italiano. Per lunghi anni, la borghesia cittadina e la massa enorme dei rurali, guardarono ai movimenti promossi nel nome dell'uno e dell'altro come a macchinazioni criminali. D'altra parte, non è del tutto vero che il movimento garibaldino e la predizione mazziniana ignorassero i problemi della società — la cui impostazione e soluzione costituisce il nucleo fondamentale di ogni dottrina di partito — puntando unicamente sui problemi della patria, della sua liberazione ed unificazione. Prima Mazzini e poi Garibaldi si accostarono al problema sociale, assumendo una posizione nettissima rispetto al grande movimento di idee, e tra poco di forze organizzate, promosso dalla intensa e profonda propaganda marxista. Chi volesse rileggere con serenità anche i documenti più duri della propaganda mazziniana contro l'*Internazionale* di Londra, non potrebbe trovarvi incomprensione, ma diversa valutazione. Di Garibaldi non occorre ricordare le fervide e spesso clamorose manifestazioni di consenso al nascente socialismo italiano.

E' merito di Mazzini, non solo di aver reagito potentemente all'ondata di pessimismo post-quarantottesco, ma anche di avere avvertito con acutezza e segnalato con veemenza la grande portata del problema. Le rivoluzioni, egli scrive, devono essere, oltre che politiche, come sono sempre state, anche sociali. La libertà senza l'eguaglianza è, per Mazzini, priva di senso. «E la società attuale non è soltanto una cosa priva di senso, ma un'infamia».

Anche in lui però la preoccupazione politica o genericamente etica ha il sopravvento sulla considerazione sociale, per la sua invincibile ripugnanza verso il credo internazionalista; cosicché si può dire che fra le varie correnti, anche antagonistiche, del nostro Risorgimento, si sia formata una tacita «unione sacra», un vero fronte comune, contro i programmi di rivoluzione sociale, cui rimasero per allora legati alcuni gruppi eterodossi che facevano capo a Ferrari, Cattaneo, Pisacane e ad altri pochi. Come è noto, questi teorici e agitatori furono sopraffatti, *clamantes in deserto*, come Ferrari, o uscendo dalla vita pubblica, come Cattaneo, o bagnando di sangue eroico la bandiera dell'unità politica, come Pisacane.

Il grosso delle forze, che finirono per saldarsi al partito dell'unificazione monarchica, furono le forze della borghesia cittadina; essa diede subito i quadri alle «masse di manovra», che riapparvero sulla scena, dopo il '48, di nuovo e in parte nel '60, ma sparirono definitivamente, come masse di manovra della borghesia, per il resto del secolo.

L'unità, realizzata sul terreno politico, doveva lasciare insoluti e, in certo senso, esasperare, i problemi sociali che gli unitari avevano ignorato o negato. Di qui la ripresa del movimento mazziniano, che culmina nel «Patto di fratellanza» del '71. E da questo punto, dire partito moderato o partito progressista, secondo la terminologia del tempo, significa già riportarsi, non ad aggruppamenti di élites, ma a nuclei organizzati, e definiti, nelle ideologie e nei programmi, capaci di espansione indefinita.

Mentre dal mazzinismo intransigente si sviluppa, con A. Bertani, erede e continuatore del programma di Cattaneo e di Giuseppe Ferrari, il movimento radicale, l'organizzazione operaia acquista rilevanza e funzione storica di partito politico per opera di Bakunin e dei suoi seguaci italiani, da Cafiero a Costa, e soprattutto dei seguaci di Marx ed Engels, da Gnocchi-Viani a Bissoleti, a Turati.

Siamo ormai di fronte ad embrioni vitali di partiti veri e propri. Mentre la vita parlamentare si svolge sul binario costituzionale della Destra e della Sinistra, della nuova Destra e della giovane Sinistra, al fianco di questa ingrossa impetuosa quella corrente dell'Estrema Sinistra in cui si convogliano le grandi forze dell'economia. In queste linee è ormai racchiuso il sistema dei partiti politici italiani, non fittizi, né convenzionali; partito conservatore, che assume spesso atteggiamenti liberali e si definisce liberale-conservatore o liberale *tout court*; partito democratico, che spinge le sue punte a sinistra e a destra con la democrazia radicale e la democrazia cristiana; partito socialista nel cui seno si svolge la serena dialettica fra collaborazionismo e sindacalismo, riformismo e massimalismo.

Il collegio uninominale

Nel sistema di votazione a collegio uninominale ogni provincia è ripartita in gruppi di popolazione approssimativamente fra loro eguali per numero di abitanti e composti di due o più comuni contermini, che formano appunto la circoscrizione elettorale, il collegio; il quale prende nome dal maggiore dei comuni. Ogni elettore vota per un solo candidato. È eletto quel candidato che ha raccolto il maggior numero di voti, sempre però che esso raggiunga una determinata quota degli elettori iscritti (p. es. il decimo), e la metà più uno dei votanti (maggioranza assoluta). Se nessuno dei candidati ha raggiunto l'uno e l'altro di questi limiti minimi, la votazione si ha come non avvenuta. Essa si ripete dopo alcuni giorni, normalmente una settimana. In questa seconda votazione rimangono in lizza i due candidati che nella precedente hanno conseguito la votazione maggiore. È eletto chi dei due riporta il maggior numero di voti, senza che si tenga conto dei minimi suddetti. Questo è stato il sistema elettorale adottato in Italia dal 1848 al 1913, tranne la parentesi dal 1882 al 1891, nella quale si fece l'esperimento, riuscito infelice e per ciò subito abbandonato, dello scrutinio di lista.

Pregio fondamentale del collegio uninominale è questo, che la scelta del candidato da parte dell'elettore è basata, nel foro della sua coscienza, sull'apprezzamento che egli fa delle qualità personali del candidato, cioè della sua capacità, da un lato di propugnare e far trionfare nella legislazione e nell'azione di governo gli interessi della nazione, dall'altro di tutelare gli interessi del centro locale che egli rappresenta, e che debbono essere subordinati a quelli generali dello Stato, ma non in tutto, né sempre, ad essi sacrificati.

La elezione nel collegio uninominale è la espressione di una consapevole solidarietà di consensi fra elettori ed eletto, che è vano attendersi o in egual misura nel collegio plurinominale — nel quale si vota per una lista di più nomi — specialmente se il collegio è a base molto vasta, p. es. la regione, come ora è stato proposto nel progetto elettorale del governo che è dinanzi alla Consulta.

Nel collegio plurinominale l'elettore conosce dei candidati di lista solo quello o quelli che eventualmente appartengono allo stesso suo centro locale o quelli che abbiano fama nazionale (i quali poi possono non essere numerosissimi); per gli altri egli supinamente accetta la designazione fatta dal comitato elettorale o dalla direzione del partito, che ha presentato la lista da lui prescelta. Donde discende una conseguenza che è altro motivo di preferenza del collegio uninominale. Per via della conoscenza personale del candidato, il cittadino s'interessa alla elezione; e questo interessamento è un efficace reattivo contro la desolazione dalle rune — malattia endemica del nostro popolo — che la proporzionale, nella quale si vota non per le persone, ma per un simbolo, non è idonea certo a sanare. L'applicazione del sistema uninominale attenua grandemente la pressione dei motivi che consigliano la obbligatorietà del voto, come misura preventiva contro l'assenteismo del corpo elettorale.

I proporzionalisti rimproverano al collegio uninominale, dirò così, i difetti dei suoi pregi. Il collegio uninominale — essi dicono — sospinge la lotta elettorale nella morta gora delle

Il prof. Vezio CRISAFULLI, dell'Università di Trieste, ed il prof. Gustavo INGROSSO, Presidente della Corte dei Conti, hanno esemplificato dal microfono di Radio Roma i due sistemi elettorali tipici: la rappresentanza proporzionale, il primo, ed il collegio uninominale, il secondo.

Il prof. Danilo DE COCCI dell'Università di Roma, dallo stesso microfono, ha posto la domanda: è possibile conciliare il collegio uninominale con la proporzionale? — rispondendovi affermativamente

Nel riprodurre il testo delle tre radioconversazioni (tenute, rispettivamente, il 4, il 16, e il 22 novembre) basterà a questo giornale — che non entra nel vivo della polemica — rammentare che la Commissione che la elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente ha scrupolosamente considerato così i due sistemi tipici elettorali, come i sistemi misti, conciliativi, dando la sua precisa risposta. I lettori ne hanno notizia riassuntiva nel resoconto sommario dei lavori pubblicato in parte sul numero precedente e completato su questo (pagg. 8-10).

Rammentiamo anche che le radioconversazioni qui riprodotte fanno parte di un ciclo dedicato alla illustrazione dei sistemi elettorali organizzato dalla Associazione nazionale per gli studi politici e costituzionali (Roma, Palazzo Firenze). Questa sera, 30 novembre, alle ore 22.20, dalla stazione della R.A.I. di Roma S. Palomba, l'avv. Pasquale CURCI parlerà sul tema: «La rappresentanza politica e la rappresentanza professionale». Sabato 8 dicembre, alle ore 22.30, dal microfono di Roma Monte Mario, il prof. Giambattista RIZZO parlerà sul tema: «Le elezioni amministrative».

clientele locali, delle beghe campanilistiche, al di fuori dell'aere aperto e libero delle idee, al di fuori del terreno fecondo degli interessi nazionali. Questi e quelle invece hanno — aggiungono i proporzionalisti — la loro eco, la loro espressione genuina e diretta in Parlamento per via della rappresentanza proporzionale, la quale fotografa tutte le correnti politiche, della maggioranza e della minoranza, con tanto maggiore fedeltà, quanto più larghe sono le basi delle circoscrizioni elettorali.

Orbene quando si parla di infeudamento alle clientele, agli interessi locali, mi pare che ci si preoccupi oltre misura di inconvenienti che nel passato forse erano largamente diffusi e deprecati. Ma non si riflette che molto cammino si è fatto da quando il corpo elettorale assommava a poche migliaia di iscritti.

Nelle prossime elezioni per la Costituente si calcola che saranno chiamati a votare dai ventotto ai trenta milioni di elettori fra uomini e donne. Se i collegi fossero 508, come al tempo in cui era in vita il sistema uninominale, ciascun collegio conterebbe non meno di sessantamila iscritti. Come pensare che una massa così ingente di persone, di tutti i ceti, di tutte le condizioni — alla quale è una gratuita presunzione attribuire una congenita insensibilità a concezioni ideali e ai problemi generali dello Stato ed è invece un fatto certo la pertinenza di interessi particolari materiali e spirituali, per più vie collegati a questi problemi — si presti nella sua totalità ad essere massa di manovra per accaparramenti al servizio di utilità o ambizioni individuali? Al contrario, quando si abbia presente l'azione combinata del suffragio universale e dell'opera di organizzazione e di propaganda dei partiti, non sembrerà azzardata la conclusione che anche il sistema maggioritario, inseparabile dal collegio uninominale, consente a tutte le correnti politiche di avere la loro rappresentanza in Parlamento.

D'altronde scopo di una elezione politica non è quello di conferire gli onori del trionfo a concezioni astratte

di partito, ma di dare al paese un governo. Ora questo scopo si consegue più facilmente e più presto a traverso il collegio uninominale, che manda al Parlamento una rappresentanza, dirò così, più flessibile nella struttura delle sue parti, che non a traverso la proporzionale, dalla quale escono formazioni parlamentari rigide, che portano al governo, come la esperienza dimostra, coalizioni di partiti, costituzionalmente deboli e poco vitali.

Si dice dai proporzionalisti che il collegio uninominale può essere preferito, quando si tratta di eleggere un parlamento ordinario; ma che è inadatto per le elezioni alla Costituente; la quale dovrà formare il nuovo Statuto, che sarà la espressione integrale del paese. Sta bene. Alla formazione del nuovo ordine di cose dovranno contribuire le idee e le volontà di tutti i cittadini. Ma queste idee, queste volontà, devono essere consapevoli del difficile compito cui saranno chiamati i costituenti. E la scelta di ognuno di essi dovrà essere il frutto di un apprezzamento critico da parte degli elettori delle qualità personali del candidato, non dell'irrazionale obsequium alle istruzioni della direzione o del segretario del partito.

Si obietta infine che la proporzionale è in confronto del collegio uninominale una più pura espressione della democrazia. La risposta, in contrario, senza bisogno di argomenti teorici, è fornita dalla esperienza storica che ci presenta l'Inghilterra, il paese, fra i maggiori, più democratico d'Europa. Essa non conosce altro sistema elettorale che quello maggioritario, con collegio uninominale. Eppure di quante critiche esso non è stato fatto oggetto! Critiche, mi affretto a dire, fondate, fondatissime pel passato. Sono rimasti celebri i fasti dei *rotten boroughs* (borghi putridi). Quando non era il denaro della Corona, erano le imposizioni dei Lords feudatari che mandavano alla Camera dei Comuni i rappresentanti dei collegi nelle cattedre; e ciò non in epoca più remota del diciottesimo secolo o giù di lì. Da allora qual somma di mutamenti non è avvenuta nella formazione e nella ri-

ALLA RADIO

La rappresentanza proporzionale

Logicamente e storicamente, i sistemi di rappresentanza proporzionale si pongono come mezzi tecnici per realizzare nel modo più concreto e coerente possibile il principio fondamentale della rappresentanza politica: la rispondenza, cioè, dell'assemblea eletta, nella sua composizione interna, alla fisionomia politica del popolo e, per esso, del corpo elettorale, quale espressione giuridicamente e politicamente organizzata del popolo.

Mentre, infatti, nei sistemi maggioritari, le minoranze politiche sono completamente sacrificate agli uomini od al partito che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti — ed anche solo una lievissima maggioranza — i sistemi di rappresentanza proporzionale tendono all'obiettivo di far posto nell'assemblea rappresentativa ai vari partiti, alle varie correnti politiche del Paese, *in proporzione*, appunto, del numero di voti raccolti dalle liste rispettive.

La rappresentanza proporzionale si inserisce, pertanto, nel più largo quadro dei sistemi di *rappresentanza delle minoranze*, configurandosi come ulteriore perfezionamento di questi, in quanto non si limita a far posto nell'assemblea rappresentativa anche alla minoranza (ossia, in pratica *solo al partito di minoranza più forte*), ma vuole che *tutti* i partiti siano rappresentati in ragione

partizione delle circoscrizioni elettorali, nella massa numerica degli elettori, nell'allargamento dei ceti che la compongono! Si pensi che meno di un secolo fa gli elettori in Inghilterra, si e no, erano tre milioni; ora raggiungono i trenta milioni. Allora alle urne accedevano solamente i proprietari: ora accedono tutti i cittadini. Non soltanto, ma da allora i partiti, quelli tradizionali e il nuovo, il laburista, hanno raggiunto una organizzazione così perfetta da essere considerati vere istituzioni giuridiche. Vi sarebbero dunque tutte le condizioni perché, a seguire i proporzionalisti, si adottasse, anzi si fosse dovuto adottare da tempo il sistema da loro propugnato. Ebbene, il Regno Unito è rimasto e rimane tenacemente attaccato al sistema maggioritario, che non è nemmeno temperato dal ballottaggio, perché là si procede ad una sola votazione ed è eletto senz'altro quello fra i candidati che consegue il maggior numero di voti.

E la democrazia non ci ha perduto. Fra l'800 e il 900 i così detti borghi putridi mandavano alla Camera dei Comuni uomini della grande statura politica dei due Pitt, di un Canning, di un Peel, che fecero allora, insieme con quella britannica, la storia d'Europa. Oggi attraverso il collegio uninominale i laburisti hanno conquistato essi soli il potere; e si è così compiuta una rivoluzione pacifica che ha aperto nella vecchia Inghilterra, e di riflesso aprirà in Europa, l'avvento alla integrale democrazia politica ed economica.

delle loro forze, del loro peso effettivo nella vita politica del Paese. In linea di principio, si vorrebbe insomma che l'assemblea rappresentativa costituisca come una riproduzione in miniatura del corpo elettorale. Beninteso, nessun sistema elettorale, per quanto perfezionato, può assicurare una rappresentanza proporzionale assoluta; l'importante è che il sistema elettorale si avvicini il più possibile a questo ideale, facendo corrispondere le rappresentanze dei diversi partiti in seno alla Camera *quasi esattamente* alla loro forza elettorale, e cioè ai consensi raccolti tra gli elettori.

Storicamente, la teoria della rappresentanza proporzionale è sorta e si è affermata nel secolo scorso; più particolarmente, un primo accenno alla rappresentanza proporzionale fu fatto nell'Assemblea Costituente di Ginevra nel 1842; poco dopo, e precisamente nel 1846, sempre a Ginevra, fu pubblicata una monografia di *Victor Considérant*, nella quale il principio proporzionalistico viene per la prima volta svolto, sotto il titolo, già di per sé stesso molto significativo, « *De la sincérité du gouvernement représentatif ou exposition de l'élection véritable* ». Fu però l'inglese Tommaso Hare, nel 1857, a rendere popolare la teoria della rappresentanza proporzionale, le prime applicazioni pratiche della quale cominciarono ad avervi in Svizzera e nel Belgio. Successivamente, specie dopo la prima guerra mondiale, il nuovo metodo elettorale si diffuse largamente in molti Stati d'Europa e d'America; esso è stato anche applicato, in questi ultimi giorni, per la elezione dell'Assemblea Costituente francese.

In Italia, il movimento in favore della rappresentanza proporzionale può farsi risalire alla seconda metà dello scorso secolo, con la fondazione, avvenuta in Roma nel 1872, della prima « Associazione italiana per la rappresentanza proporzionale », della quale facevano parte uomini delle più varie tendenze politiche, come il Bonghi, il Luzzatti, il Mancini, il Messedaglia, il Brunialti, il Saredo ecc.. Finita la prima guerra mondiale, si ebbe, col testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, la prima applicazione pratica della rappresentanza proporzionale.

Presupposto necessario per l'attuazione del principio proporzionalistico è naturalmente il collegio plurinomiale, ossia lo scrutinio di lista. La lista potrà essere, a seconda dei vari sistemi, rigorosamente predisposta dai comitati elettorali e dai partiti, ovvero interamente compilata dall'elettore al momento del voto; ma resta, in qualunque ipotesi, presupposto essenziale della rappresentanza proporzionale. Tale circostanza vale già di per sé a spogliare il rapporto di rappresentanza politica da elementi personalistici, trasferendo la competi-

zione elettorale dal piano della lotta *tra singoli uomini politici, con le loro clientele*, al più alto piano della lotta *di idee, della lotta tra programmi politici*. A questo si suole obiettare, dagli avversari dei sistemi proporzionalistici, che la elezione implica essenzialmente una scelta, una designazione di capacità; con i sistemi di scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale si verrebbe, secondo gli avversari, ad abbandonare tale principio. Si replica d'altro canto che, anche volendo considerare l'elezione come una designazione di capacità, è pur necessario che le designazioni fatte da *tutti* gli elettori influiscano in modo uniforme nella scelta dei rappresentanti: resterebbe perciò sempre ingiustificato quanto si verifica con i sistemi maggioritari, vale a dire che se 3.000 elettori sono chiamati a designare tre deputati, la designazione fatta da 1501 debba determinare la scelta di tutti e tre i deputati, e quella di 1499 debba essere completamente inefficace.

Il collegio elettorale può essere unico per l'intero territorio dello Stato (« collegio unico nazionale ») ovvero limitato a determinate circoscrizioni territoriali (collegi provinciali, per esempio, oppure collegi regionali). Nella seconda ipotesi, che è praticamente la più frequente, ogni collegio è chiamato ad eleggere un certo numero di candidati, che naturalmente varia in rapporto alla popolazione del territorio rispettivo.

Numerosissimi sono i metodi di rappresentanza proporzionale: più di cento, almeno in teoria. In pratica, però, i più importanti sono quelli detti delle *liste concorrenti*. L'elettore vota, cioè, per una lista in concorrenza.

Diversi sono però i sistemi per accertare il risultato delle elezioni e quindi per stabilire in concreto l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista.

Uno tra i più generalmente usati è il sistema del *comune divisore*, proposto dall'apposita commissione istituita presso il Ministero della Costituente per la legge da servire per la elezione della Costituente. Il totale dei voti riportati da ciascuna lista viene diviso per 1, per 2, per 3 ecc. sino a raggiungere il numero dei seggi spettanti al collegio: per 5, ad esempio, se 5 sono i deputati che il collegio è chiamato ad eleggere. Si ottengono così tanti quozienti. Tutti questi quozienti vengono poi disposti in ordine decrescente, in modo da formare una specie di graduatoria, in numero corrispondente a quello dei seggi spettanti al collegio; ogni lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i *suoi* quozienti rientranti nella graduatoria. Diversi sono anche i sistemi per quanto riguarda la libertà di scelta dei candidati da parte dell'elettore. Tra i due estremi, della lista interamente formata dall'elettore, e della lista rigida, interamente predisposta dal partito o dal comitato elettorale, sussistono numerose forme intermedie. La più comunemente usata consiste nella facoltà, riconosciuta all'elettore, di esprimere un voto di preferenza per uno o più candidati della lista. Altri sistemi consentono all'elettore di cancellare qualche nome non gradito; altri ancora permettono l'aggiunta di no-

(Segue a pag. 6)

E possibile conciliare il collegio uninominale con la proporzionale?

Quando in Belgio, alla fine del 1889, la Camera dei rappresentanti affrontò la lunga discussione che doveva portare all'adozione della rappresentanza proporzionale con la concorrenza delle liste, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, il deputato Defuisseaux si divertì a sottoporre all'attenzione dei colleghi un elenco interminabile, che non aveva tuttavia la pretesa di essere completo, dei vari sistemi elettorali.

I sistemi elettorali sono pressoché infiniti nelle loro specie e sottospecie: in pratica però, fino dal tempo delle discussioni al Parlamento belga, e soprattutto nel periodo che ha seguito la prima guerra mondiale, l'attenzione degli uomini politici e degli studiosi è stata quasi completamente monopolizzata da due sistemi tipici: la rappresentanza proporzionale con la concorrenza delle liste e il collegio uninominale.

Con il sistema del collegio uninominale il territorio dello Stato è diviso in tante piccole circoscrizioni, in ognuna delle quali i cittadini votano per un solo deputato scelto tra i vari candidati che si presentano. L'elezione può essere fatta con ballottaggio: cioè, se nessuno dei candidati, alla prima votazione, riporta una maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione a favore del due che hanno riportato il maggior numero di suffragi.

Lo scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale prevede invece la divisione del territorio nazionale in poche, pochissime, circoscrizioni — anche una sola — in cui gli elettori votano per liste di candidati preparate dai partiti. Ad ogni lista viene attribuito un numero di deputati proporzionato al totale dei voti ricevuti. E' concesso al cittadino, di solito, di manifestare, all'interno delle singole liste, la preferenza per questo o quel candidato, e, talvolta, anche di cancellare qualche nome, esprimendo magari la sua fiducia per candidati di altre liste. Ma, nonostante ciò, i privati cittadini il più delle volte ben poco riescono ad influire sulla scelta fatta dai partiti.

mi a quelli compresi nella lista (cosiddetto voto aggiunto o *panachage*). Naturalmente in ogni caso si va incontro a complicazioni nel computo dei voti, ma il problema rimane in primo luogo un problema politico, poiché una eccessiva libertà di scelta concessa all'elettore potrebbe talora condurre a risultati pratici in contrasto con i principi che stanno a base della rappresentanza proporzionale, alterando, in maggior o minore misura, l'individualità politica della lista.

L'urto tra i sostenitori dei due diversi sistemi si ripete ogni giorno. Nella lotta, per fortuna pacifica ed incruenta, cozzano le armi costituite dagli opposti argomenti. Dicono gli uni: Il collegio uninominale dà luogo al carosello campanilistico; è particolaristico dei piccoli interessi locali; facilita la corruzione; può fare occupare tutti i posti di un'assemblea ad uomini che la pensano nello stesso modo, senza che le minoranze, anche se fortissime, possano fare udire la propria voce. Replicano gli altri: La proporzionale può portare alla moltiplicazione ed alla tirannia dei partiti; alla elezione da parte dei cittadini di uomini talvolta scadenti, sconosciuti e non stimati; alla formazione di assemblee mosaico, in cui è spesso difficile il consolidarsi di una maggioranza capace di dar vita ad un governo saldo e stabile.

Eppure, l'applicazione di un sistema che concili la rappresentanza delle grandi correnti di idee propria della proporzionale, con la più ampia libertà dell'elettore e con l'aderenza agli interessi locali è tutt'altro che impossibile. Congegni intermedi tra la proporzionale con la concorrenza delle liste ed il collegio uninominale sono quelli, molto simili, elaborati quasi contemporaneamente, tra il 1855 ed il 1857, dal Ministro danese Andrae e dallo studioso inglese Hare, i quali — soprattutto il secondo — sono stati al centro dell'ammirazione unanime degli studiosi nella seconda metà del secolo XIX ed hanno tra l'altro ispirato, rispettivamente, la legislazione elettorale danese prima e quella irlandese poi.

Secondo tale sistema, la votazione avviene in circoscrizioni di media grandezza, destinate ognuna ad eleggere diversi deputati. Ogni elettore ha un voto chiamato «trasferibile» che, cioè, vien dato ad uno qualsiasi dei candidati e può passare ad altro candidato; indicato in ordine di preferenza, quando il primo prescelto sia già riuscito vincitore o quando non possa riuscire per l'esiguo numero dei voti ricevuti. Sono proclamati eletti i candidati che, sia con i voti originari, sia con quelli trasferiti, raggiungono il quoziente elettorale.

Mentre tale sistema può considerarsi a metà strada tra i due poli opposti, non manca un gruppo di strumenti elettorali definibili come misti, i quali conciliano perfettamente il collegio uninominale con la rappresentanza proporzionale, accogliendo i pregi dell'uno e dell'altra. Ottimo è il sistema escogitato all'inizio di questo secolo dallo studio-

so austriaco Geyerhahn, fatto conoscere e propugnato in Italia dal Siotto Pintor, e perfezionato da proposte vecchie e soprattutto recenti. Il paese viene diviso in un numero di collegi uninominali pari al numero dei deputati da eleggere. I candidati, presentando la propria candidatura, dichiarano di appartenere ad un partito oppure di assumere la qualifica di indipendenti. Si procede all'elezione e si registra ufficialmente il numero dei voti riportati in ciascun collegio dai candidati presentatisi. Il calcolo dei voti complessivamente ottenuti da ciascun gruppo politico nell'intero paese — anche gli indipendenti vengono considerati come costituenti un gruppo — consentirà di determinare il numero dei seggi da assegnarsi proporzionalmente a ciascuno di essi. Verranno dichiarati eletti, nell'ordine stabilito dal numero dei voti riportati nei vari collegi, i candidati di ciascun gruppo che hanno avuto i maggiori suffragi.

Per questa via, mentre si può attuare nella maniera più completa la proporzionalità nella distribuzione dei seggi tra i vari gruppi politici, si consente d'altra parte la più ampia libertà possibile ai cittadini, sia per quel che riguarda la presentazione dei candidati, sia per quel che concerne la scelta in sede di elezione. Il sistema irlandese-danese invece, pur essendo degno della massima considerazione, non solo non assicura completamente e razionalmente la proporzionalità, lasciando giuocare, in ogni caso, un notevole ruolo alla sorte, ma nemmeno può evitare la lotta ad oltranza tra i candidati appartenenti allo stesso partito, i quali, con le conseguenze che si possono immaginare, mireranno a sollecitare, ognuno per proprio conto, le preferenze degli elettori.

Sistemi come questi che abbiamo ora ricordato non vanno dimenticati, oggi, in Italia. Per l'elezione dei membri dell'assemblea costituente, la quale dovrà essere soprattutto l'espressione fedele dell'orientamento politico del popolo, la proporzionale può, anzi deve essere presa come base di discussione. Ma non è questo il momento di affidare monopolisticamente ai partiti la manipolazione delle liste, né di eliminare la possibilità di scelta del nome più gradito da parte del singolo elettore.

Solo un sistema il quale accolga la proporzionalità, ma elimini i tradizionali difetti dello scrutinio di lista, potrà non solo avvicinare alle urne i cittadini, vincendo il disorientamento causato da un abbandono più che ventennale della forma di regime liberal-democratica e dallo stadio ancora di formazione e di assestamento in cui si trovano i partiti politici, ma potrà anche portare alla creazione di un nuovo ordinamento costituzionale veramente basato sull'adesione e sul consenso del popolo.

Le Ordinanze francesi per la Costituente e le elezioni

ORDINANZA

n. 45/1836 del 17 agosto 1945 che indice una consultazione del popolo francese a mezzo di un referendum e fissa il termine dei poteri dell'Assemblea Consultiva provvisoria.

Art. 1 — Il corpo elettorale dei cittadini francesi sarà consultato il 21 ottobre 1945 a mezzo di un referendum. Esso deciderà a maggioranza dei suffragi espressi.

Sarà utilizzata a tale scopo la lista elettorale.

Saranno poste due domande.

Art. 2 — La prima domanda avrà il seguente tenore: «Volete che l'Assemblea oggi eletta sia costituente?».

Art. 3 — Se il corpo elettorale avrà risposto di no a questa prima domanda, l'Assemblea eletta il 21 ottobre formerà la Camera dei deputati prevista dalla legge costituzionale del 1875 e sarà provveduto entro un mese alla elezione del Senato.

In tale caso ciascuna delle due Camere si riunirà di pieno diritto il giovedì successivo alla elezione del Senato.

Art. 4 — La seconda domanda avrà il seguente tenore: «Se il corpo elettorale avrà risposto di sì alla prima domanda, approvate che fino alla entrata in vigore della nuova costituzione i poteri pubblici siano organizzati conformemente alle disposizioni del progetto di legge riprodotto al "verso"?».

Art. 5 — Se il corpo elettorale avrà risposto di sì alle due domande, il seguente progetto di legge, riprodotto sul "verso" delle schede di voto da usarsi per il referendum, avrà forza costituzionale e sarà immediatamente promulgato nei seguenti termini:

«PROGETTO DI LEGGE SULLA ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DEI PUBBLICI POTERI

Il popolo francese ha accettato, il Governo provvisorio della Repubblica Francese promulga la legge seguente:

Art. 1 — L'Assemblea Costituente uscita dalle elezioni del 21 ottobre 1945 elegge immediatamente a scrutinio pubblico ed a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica. Questi costituisce il suo ministero e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea insieme con il programma del Governo.

Il Governo è responsabile dinanzi all'Assemblea, ma il rigetto di una legge o di uno stanziamento non importa le sue dimissioni. Queste diventano obbligatorie solo in seguito al voto specifico di una mozione di censura pronunciata non prima di due giorni dopo il deposito della stessa negli uffici dell'Assemblea ed approvata mediante appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Assemblea.

Art. 2 — L'Assemblea predispone la nuova costituzione.

Art. 3 — La costituzione adottata dall'Assemblea sarà sottoposta all'approvazione del corpo elettorale dei cittadi-

ni francesi, a mezzo di un referendum, entro il mese successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 4 — L'Assemblea ha potere legislativo ed ha, insieme con il Governo, l'iniziativa delle leggi.

Entro il termine di un mese stabilito per la promulgazione delle leggi, il Governo ha diritto di chiedere una seconda votazione. Se in seguito a questa il primo voto sarà confermato dalla maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea, la legge stessa sarà promulgata entro tre giorni.

Art. 5 — L'Assemblea vota il bilancio, ma non può prendere iniziativa di spese.

Art. 6 — I poteri dell'Assemblea cesseranno il giorno dell'entrata in vigore della nuova costituzione, e comunque sette mesi dopo la prima riunione dell'Assemblea stessa.

Art. 7 — Se il corpo elettorale respingerà la costituzione presentata dall'Assemblea o se questa non ne avrà approntata alcuna entro il termine fissato dall'art. 6, si procederà immediatamente, e nelle stesse forme, alla elezione di una nuova Assemblea Costituente avente gli stessi poteri, la quale si riunirà di pieno diritto il secondo martedì successivo alla sua elezione.

Art. 8 — La presente legge, approvata dal popolo francese, avrà forza costituzionale e sarà eseguita quale legge dello Stato.

Art. 6 — Se il corpo elettorale risponderà di no alla seconda domanda l'Assemblea Costituente eletta determinerà liberamente l'organizzazione provvisoria dei poteri pubblici.

Art. 7 — In entrambi i casi previsti dagli art. 5 e 6 precedenti, l'Assemblea Costituente si riunirà di pieno diritto a Parigi, al Palazzo Borbone, martedì 6 novembre 1945.

Art. 8 — Il modello ed il testo della scheda di votazione da impiegarsi per il referendum, con esclusione di ogni altro modello o testo, saranno fissati con decreto del Consiglio dei Ministri.

Art. 9 — Una commissione nazionale avrà il compito di scrutare i voti e di proclamare i risultati del referendum. Essa sarà composta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, presidente, da due Consiglieri di Stato e da due Consiglieri della Corte di Cassazione, designati dal Ministro Guardasigilli.

In caso di impedimento del Primo Presidente, esso sarà sostituito da un Presidente di sezione della Corte di Cassazione da lui designato.

Un decreto emanato su proposta del Ministro degli Interni, determinerà le condizioni e le modalità dello spoglio.

Art. 10 — I poteri dell'Assemblea Consultiva Provvisoria istituita con l'ordinanza del 17 settembre 1943 cesseranno il 21 ottobre 1945.

Art. 11 — La presente ordinanza sarà pubblicata dal Giornale Ufficiale della Repubblica Francese ed avrà valore di legge.

ORDINANZA

N. 45/1837 del 17 agosto 1945 relativa al sistema elettorale da adottare nelle elezioni generali del 1945 nel ter-

ritorio metropolitano ed in Algeria.

Art. 1. — Le elezioni generali, cui si procederà il 21 ottobre 1945, avranno luogo mediante scrutinio di lista dipartimentale a votazione unica, con rappresentanza proporzionale, alle condizioni previste dalla presente Ordinanza.

Art. 2. — Il numero dei seggi attribuiti ad ogni dipartimento è calcolato in rapporto al numero degli abitanti di nazionalità francese risultanti dal censimento del 1936.

Ad ogni dipartimento saranno attribuiti non meno di due seggi. Il dipartimento che ha una popolazione superiore a 100.000 abitanti ha diritto inoltre a tanti seggi in più quante volte il numero di 100.000 abitanti, oltre i primi 100.000, è contenuto nella popolazione di esso dipartimento. La frazione residua darà diritto ad un seggio soltanto se superiore a 25.000 abitanti.

Art. 3. — Il dipartimento costituisce circoscrizione elettorale. Tuttavia quando ad un dipartimento andrebbero attribuiti più di 9 seggi, esso sarà diviso in due o più circoscrizioni elettorali, ad ognuna delle quali saranno assegnati da 3 a 9 seggi.

Ciascuna circoscrizione avrà diritto a tanti seggi, quante volte il numero complessivo della popolazione francese di essa contiene il quoziente della divisione tra il numero complessivo della popolazione francese del dipartimento ed il numero dei seggi assegnati al dipartimento stesso. I seggi non assegnati governeranno a quelle circoscrizioni nelle quali la frazione della popolazione francese in eccedenza rispetto al quoziente o ad uno dei suoi multipli, sarà più elevato.

Art. 4. — Il numero dei seggi attribuiti ad ogni dipartimento a norma dell'art. 2, le circoscrizioni istituite nei dipartimenti maggiormente popolati ed il numero dei seggi ad essi attribuiti, a norma dell'art. 3, saranno stabiliti con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Interno.

Art. 5. — Ciascuna lista dovrà essere munita di una dichiarazione portante le firme legalizzate di tutti i candidati e registrata alla prefettura non più tardi del quindicesimo giorno precedente la votazione. In mancanza della sottoscrizione, dovrà essere prodotta una procura del candidato.

Il depositante ritirerà una ricevuta provvisoria della dichiarazione; la ricevuta definitiva gli sarà consegnata entro le 24 ore successive.

La dichiarazione deve contenere i seguenti dati:

- 1) intestazione della lista;
- 2) nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati;
- 3) ordine di presentazione dei candidati.

Ciascuna lista dovrà contenere, a pena di nullità, un numero di candidati uguale a quello dei seggi da coprire.

Art. 6. — Nessuno può essere candidato in più d'una circoscrizione o su più d'una lista.

Se contrariamente a questa disposi-

(segue a pag. 14)

INTRODUZIONE ALLA COSTITUENTE

LA COMMISSIONE PER LA

(Seguito dal numero precedente e fine)

11ª SEDUTA - 26 settembre 1945.

Concordata la formula, si delibera di escludere dalla eleggibilità gli « ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, sono stati dispensati dal servizio con o senza diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per avere cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, sono stati cancellati dai ruoli con perdita del grado ».

Si inizia quindi la discussione sul metodo più idoneo da scegliere per l'applicazione della proporzionale e per la realizzazione del diritto di scelta dell'elettore. Astuti segnala i vantaggi che offrirebbe l'applicazione del metodo Hare, di rappresentanza proporzionale, con voto unico trasferibile. Data l'assenza però di molti componenti della Commissione, si delibera di procedere prima ad un semplice scambio di idee sui temperamenti da applicare allo scrutinio di lista e sui vari procedimenti di attuazione della proporzionale. Per quanto riguarda innanzi tutto il metodo per la distribuzione dei seggi, la Commissione propende a ritenere più idoneo fra gli altri il sistema d'Hondt. Circa il problema concernente il diritto di scelta dell'elettore, si discute dei vari congegni già sperimentati, non escluso il diritto di cancellazione, proposto da alcuni commissari. Tra le altre proposte, Schepis illustra il sistema della graduazione integrale che egli propone di adottare nel caso vengano approvate circoscrizioni non troppo vaste. Strano è favorevole a tale sistema, limitato però ad una parte soltanto della lista, anche per facilitare le operazioni di scrutinio. Da altri (Spatafora) si rileva la eccessiva complicatezza del sistema e si sostiene la necessità della massima semplificazione, anche in considerazione del fenomeno dell'analfabetismo e delle difficoltà per la deficienza di carta.

Il Vice Presidente invita Schepis a predisporre per la prosima seduta esempi pratici sul sistema da lui proposto.

12ª SEDUTA - 28 settembre 1945.

Schepis illustra con esemplificazioni il sistema della graduazione integrale, mettendolo in confronto con quello della graduazione semplice, nonché il sistema del voto preferenziale e della cancellazione. Agrò rileva la necessità di risolvere prima la questione pregiudiziale sul valore da attribuire alla lista di partito e propone l'obbligatorietà da parte degli elettori, di modificare l'ordine

delle liste presentate. Altri (Stolfi), premessa la necessità di assicurare all'elettore un illimitato diritto di scelta, ritengono che debba essere concesso il diritto di cancellazione, di graduazione, di preferenza, e di voto aggiunto e ogni altro mezzo che assicuri la massima libertà di designazione. Mortati, invece, ed altri, rilevato che trattasi della elezione di un'Assemblea Costituente che deve rappresentare apprezzabili correnti di idee, sono favorevoli al sistema della graduazione che mette meglio degli altri in evidenza i contrasti di idee di consistenti masse di elettori.

13ª SEDUTA - 29 settembre 1945.

Selvaggi, esposti gli inconvenienti cui danno luogo i vari sistemi esaminati e proposti per salvaguardare la libertà di scelta dell'elettore, e rilevato in particolare che il sistema della graduazione integrale è troppo complesso ed è essenzialmente illusorio perchè uno spostamento della graduatoria predisposta dai partiti è possibile soltanto per effetto di maggioranza, richiama l'attenzione della commissione sul disegno da lui esposto il 16 settembre che nemmeno indirettamente attua, come egli afferma, una forma di elezione uninominale. In merito a questo sistema però, la Commissione solleva varie eccezioni, pur rilevando che esso è meritevole di grande considerazione e di segnalazione al Governo. Si conferma in particolare che il sistema darebbe all'elettore l'illusione del collegio uninominale senza però concedergliene i vantaggi e raccogliendo invece i principali difetti che si riconnettono ad una lotta che non si rivolge tanto per l'affermazione di idee politiche rilevanti, quanto di interessi personalistici, senza contare, peraltro, la grande incertezza in cui oggi si troverebbero i partiti nell'attribuire i candidati ai vari collegi. Poichè alcuni membri sono favorevoli al sistema della graduazione integrale, viene posta ai voti la seguente risoluzione:

« Ritiene la Commissione che per l'attuazione della proporzionale sia preferibile la cosiddetta lista bloccata, nella quale l'ordine delle precedenza stabilito è vincolante? »

La Commissione si pronuncia negativamente.

La Commissione approva invece la risoluzione con la quale si riconosce ai comitati elettorali presentatori di liste il potere di stabilire un ordine di precedenza modificabile dagli elettori.

Tale risoluzione è posta in relazione alla possibilità della diversa graduazione dell'ordine stabilito dai co-

mitati secondo la proposta Schepis. La Commissione quindi discute entro quali limiti e come debba esercitarsi la facoltà di graduazione da parte degli elettori.

Viene però da alcuni rilevato che la seconda risoluzione votata dalla Commissione, a parte le gravi difficoltà di attuazione, porti praticamente alla lista bloccata, giacchè la graduazione per essere efficace presuppone una maggioranza. Si rinvia la discussione sull'argomento.

14ª SEDUTA - 3 ottobre 1945. —

E' all'esame il problema concernente la opportunità di concedere agli italiani all'estero, ai prigionieri ed agli internati che tuttora sono fuori del territorio nazionale, la possibilità di esercitare il diritto di voto. Si discute sulle proposte al riguardo fatte dal Ministero dell'Interno in seguito ad una richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla questione è connessa la richiesta fatta da 4000 italiani residenti nella Repubblica di S. Marino, di essere ammessi all'esercizio del voto. Riconosciuta non idonea la proposta della votazione per procura, data l'importanza dell'argomento, se ne rinvia la discussione ad altra seduta.

Sciogliendo una precedente riserva, la Commissione quindi delibera all'unanimità di non escludere dalla eleggibilità gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, o quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

Dopo di che, la Commissione riprende la discussione sull'argomento dei temperamenti concernenti la libertà di scelta dell'elettore.

In relazione a dubbi sollevati sul significato delle due risoluzioni votate nella precedente seduta, si chiarisce che mentre con la prima risoluzione si è escluso il sistema della lista ermeticamente chiusa con ordine di graduazione non modificabile, con la seconda è stata ammessa la predisposizione di un ordine di graduazione, salva la facoltà di modificazione per voto degli elettori. Sorge discussione se con tale risoluzione sia stata esclusa la preferenza in senso proprio. Battaglia osserva che con la seconda risoluzione non è stata affatto pregiudicata la possibilità del voto di preferenza, nulla ostando che l'elettore, modificata la graduazione fatta dal partito, possa contemporaneamente esprimere la sua preferenza per qualche candidato. Da altri (Astuti) si rileva che la Commissione, approvando la seconda risoluzione, ha posto praticamente nel nulla la prima risoluzione approvata, giacchè la facoltà

LEGGE ELETTORALE POLITICA

di scelta per l'elettore è possibile soltanto col sistema delle liste non graduate, con facoltà di voto preferenziale da parte degli elettori, ma non può avere pratica attuazione con quello delle liste graduate dai presentatori, con facoltà di diversa graduazione da parte dei votanti.

Al fine della migliore valutazione dei mezzi idonei per salvaguardare, in qualche misura, l'autonomia e la libertà degli elettori, la Commissione però non ritiene che sia da modificare la risoluzione concernente il secondo quesito, votato nella precedente seduta. Tuttavia Stolfi fa presente che se la Commissione intende mantenere ferme le sue direttive, di far sì, cioè, che ogni corrente di pensiero che goda di un certo seguito nel Paese venga rappresentata nella Costituente, assicurando nel tempo stesso un considerevole margine di scelta del candidato da parte dell'elettore nell'interno delle liste, è necessario temperare lo scrutinio di lista col sistema dell'unico voto di lista preferenziale.

Si discute nuovamente sui mezzi idonei per la modificazione da parte dell'elettore dell'ordine prestabilito dalla lista e sulla possibilità di innestare il sistema delle preferenze in quello delle precedenze. A questo punto Fuschini rileva che è necessario rispettare anche la volontà degli elettori ma soltanto nel caso in cui essa sia manifestata in modo tale da rappresentare la espressione di apprezzabili correnti di idee, e rigettato il sistema della preferenza unica la quale, a suo avviso, acuirebbe la lotta nel seno dei partiti, propone un sistema, in base al quale il voto preferenziale può modificare l'ordine prestabilito nelle liste soltanto ove sia espresso da un congruo numero di elettori nello stesso senso (*quorum*), restando inteso che il voto dato alla lista senza indicazione di alcuna preferenza, non influisce nel computo dei voti per i candidati, come avviene invece nel sistema della graduazione integrale.

Si discute ampiamente sul sistema proposto da Fuschini che incontra l'avviso favorevole di molti commissari. Storoni però non è d'accordo e propone che si adotti il sistema suggerito dall'on. Ivanoe Bonomi nella sua discorso alla Camera nella tornata del 23 luglio 1919, secondo il quale l'elettore è chiamato a votare per un solo candidato, valendo il voto, contemporaneamente, come voto di lista e come voto di preferenza.

Dopo ulteriore discussione sulla effettiva portata del progetto Fuschini, viene approvata all'unanimità la seguente risoluzione: « L'ordine di gra-

duazione dei candidati prestabilito nella lista può essere modificato da voti di preferenza qualora il totale dei voti stessi per ciascun candidato raggiunga un determinato coefficiente (*quorum*) in rapporto ai voti di lista ».

15ª SEDUTA - 5 ottobre 1945. — Continua la discussione in merito alla proposta Fuschini, ed in particolare sul significato da attribuire al voto di coloro che non hanno espressamente manifestato alcuna preferenza.

Viene rilevato che con la proposta Fuschini si è inteso escludere il principio su cui è basato il congegno delle graduazioni sostituendo al criterio dello spostamento per graduazione quello della modificazione mediante voti di preferenza in cui la mancata indicazione preferenziale deve considerarsi come *mera indifferenza* da parte dell'elettore. Si inizia quindi la discussione sulla determinazione del *quorum*. Astuti, Schepis e Strano riferiscono sui criteri da seguire per la determinazione di esso in relazione al numero delle preferenze e all'ampiezza della circoscrizione. Poiché i tre elementi sono fra loro interdipendenti e poiché da alcuni si sostiene ancora la necessità di un solo voto di preferenza, il che porterebbe al criterio del *quorum* variabile (criterio che da altri viene ritenuto non opportuno), viene posta ai voti la seguente risoluzione: « La commissione ritiene che la facoltà di scelta dell'elettore debba essere limitata ad un solo voto di preferenza »: la risoluzione non è approvata.

16ª SEDUTA - 6 ottobre 1945. — Continua la discussione sulla determinazione del *quorum* in relazione al numero delle preferenze, ammettendosi la possibilità di rivedere anche la risoluzione già approvata concernente le circoscrizioni regionali, per eventuali rettifiche che non alterino il sistema. Dopo varia discussione la Commissione approva la seguente risoluzione: « I collegi saranno divisi in tre categorie: a ciascuno di essi sarà attribuito un numero di preferenze da uno a tre e, in particolare: per i collegi fino a 15 seggi, una preferenza; da 16 a 30 seggi, due preferenze e da oltre 31 seggi, tre preferenze ».

La Commissione quindi discute sulla misura del *quorum*, stabilendo che esso sia uniforme per tutti i collegi. Non è approvata la proposta di fissare il *quorum* nella misura di un terzo dei voti di lista, restando invece approvata la misura del quarto.

Dopo di che, si discute il proble-

ma della circoscrizione in relazione ai risultati approvati. Alcuni membri osservano che il sistema non si dimostrerebbe armonico riguardo alle grandissime regioni che abbiano oltre 15 seggi ed in particolare alle più vaste regioni del Veneto, Lombardia e Sicilia, rispettivamente con 54, 73 e 50 seggi. Poiché però la proposta di suddividere queste tre grandi regioni incontra la opposizione dei membri fautori del sistema regionale assoluto, viene predisposto uno schema di circoscrizioni sub-regionali, per la eventualità che siano da ridurre le più vaste.

17ª SEDUTA - 10 ottobre 1945. — Si discute sulla istituzione della scheda di stato e dei mezzi materiali per l'espressione del voto. Si riconosce all'unanimità la libertà di presentazione di liste da partiti o gruppi, salvo limitazioni necessarie a garantire la serietà dell'iniziativa.

Mortati presenta un suo progetto al riguardo in applicazione del criterio da lui sostenuto circa la necessità che, specie in relazione alla funzione della lista per la Costituente, i comitati presentatori delle liste abbiano una determinante consistenza.

All'unanimità si delibera che il numero dei sottoscrittori richiesto vada da un minimo di 500 ad un massimo di 1000.

In merito alla questione del numero dei candidati che debbono essere contenuti nelle liste, all'unanimità si stabilisce che la lista deve contenere il nome di almeno due candidati e non più del numero massimo dei seggi assegnati alla circoscrizione. Circa il tempo che dovrà intercorrere fra la data di presentazione delle liste, si stabilisce il termine rispettivamente di settanta e quaranta giorni. Si discute quindi il problema dell'emblema corrispondente al partito con il quale dovranno essere contrassegnate le liste e le schede e sulla possibilità di presentazione di emblemi identici o facilmente confondibili con quelli già presentati. Si discute altresì il problema relativo alle supplenze in posti rimasti vacanti per morte, ineleggibilità sopravvenuta, annullamento e opzione, e la Commissione decide che in tali casi succeda il candidato della medesima lista che immediatamente segue l'ultimo graduato.

A proposito del problema dei prigionieri e internati, la Commissione riconosce all'unanimità l'impossibilità di regolare adeguatamente, per difficoltà insuperabili, l'esercizio del voto a favore delle suddette categorie.

Per i militari alle armi, la Commissione adotta la seguente risoluzione: «I militari e, i componenti di corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato esercitano il diritto di voto presso la sezione del Comune nel quale prestano servizio nel giorno delle elezioni: a tal'uopo, essi esibiranno il certificato di elettorato attivo e saranno ammessi al voto anche in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nella lista della sezione».

18^a SEDUTA - 13 ottobre 1945 — In seguito ai rilievi di Agrò, si discute la questione delle discriminazioni delle categorie degli esclusi dal diritto elettorale e del pericolo di pronuncia da parte delle competenti commissioni provinciali, ispirate a criteri diversi da zona a zona. Si esclude che la Commissione, nello stabilire la discriminante di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, nonché la discriminante speciale per i segretari politici, abbia inteso riferirsi alla procedura prevista dall'art. 8 del suddetto D. L. Lgt., 2 del D. L. Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2, e 1 e 2 del D. L. Lgt. 26 aprile 1945, n. 149, in base alla quale, finché non vi è la pronuncia da parte delle commissioni provinciali, l'appartenente alla categoria di cui trattasi conserva il diritto elettorale. Viene precisato che il progetto deve prevedere la esclusione dal diritto elettorale delle categorie di cui trattasi, salvo la reintegrazione in caso di applicazione delle discriminanti previste; nel caso però che sia intervenuta una decisione favorevole delle predette commissioni provinciali prima delle elezioni.

Si discute quindi sul problema della ineleggibilità dei prefetti non di carriera che hanno assunto l'ufficio per l'adempimento di un dovere politico. Si esclude concordemente la possibilità di fare un trattamento speciale limitato ai prefetti non di carriera, e si riconosce la necessità che identica condizione sia stabilita per tutti coloro che per l'ufficio esercitato sono considerati ineleggibili nella circoscrizione nella quale hanno esercitato la loro funzione nell'anno precedente la convocazione dei comizi.

Viene però approvata successivamente la seguente risoluzione: «Gli impiegati civili e militari, che non sono eleggibili per causa delle funzioni esercitate nella circoscrizione, sono ammessi all'elettorato passivo nella circoscrizione, se cessino dall'esercizio delle funzioni nel termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge elettorale».

Allo stesso trattamento la Commissione ritiene che debbano essere soggetti gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna.

La Commissione quindi approva un ordine del giorno di Agrò con il quale si raccomanda al Governo che venga soppresso dalla legislazione sanzionatrice contro il fascismo, e per conseguenza dalla legge eletto-

rale, ogni riferimento agli apprezzamenti soggettivi di faziosità, malcostume politico ecc. per determinare l'esclusione dal diritto di voto, assumendosi come unico criterio quello obiettivo dell'appartenenza alle categorie in questione.

Si torna quindi a discutere sul metodo per l'attribuzione dei seggi, e dai membri Fuschini e Battaglia viene sollevata la questione della utilizzazione dei resti.

La Commissione discute ampiamente questo problema, non escludendo la possibilità di rivedere la sua precedente risoluzione e di sostituire al metodo d'Hondt quello del quoziente, dal quale effettivamente può discendere la necessità di utilizzare i voti residuati per l'attribuzione dei seggi. Si osserva infatti (Selvaggi, Schepis, Astuti) che, applicando il metodo d'Hondt non si presenta un vero e proprio problema dei resti; per effetto del comune divisore tutti i seggi sono assegnati. Fuschini e Battaglia propongono di destinare i residui a liste nazionali presentate da partiti o gruppi comprendenti nomi di personalità rappresentative, non partecipanti direttamente alla lotta politica. Propongono di aggiungere al numero complessivo dei seggi stabilito per le circoscrizioni, un numero x di seggi riservato a liste nazionali o a liste regionali affini. Contro la proposta vengono però sollevate varie eccezioni tecniche, logiche e politiche, in base alle quali, in ogni modo, si esclude, da alcuni, l'applicabilità della proposta, col sistema d'Hondt. In particolare, e in merito, si osserva che l'elezione dei candidati di chiara fama, con le liste nazionali, avverrebbe per caso fortuito senza alcuna scelta da parte dell'elettore.

Poiché però i fautori del sistema proposto insistono, chiedendo alcuni (Mortati) la sostituzione del metodo d'Hondt con quello dei quozienti, e poiché non sono presenti tutti i membri della Commissione, la discussione sull'argomento in esame viene rinviata.

19^a SEDUTA - 17 ottobre 1945. — Il V. Presidente invita i commissari che furono assenti nella seduta precedente ad esprimere il proprio pensiero sull'argomento trattato. Terracini è favorevole all'utilizzazione dei residui in una lista nazionale. Anche Jemolo è favorevole alla proposta. Tuttavia da altri (Astuti) si sollevano obiezioni e si richiama l'esempio del Belgio, in cui nel 1910 fu proposto di applicare il sistema dei quozienti e di utilizzare i resti in collegio provinciale con il metodo d'Hondt. Si fa presente che la proposta fu respinta per varie considerazioni e in primo luogo perché il progetto avrebbe attuato una forma almeno praticamente indiretta di elezioni e sarebbe risultato, nella sua attuazione pratica, troppo complicato. Astuti riconferma la sua decisa opposizione al progetto in questione e dichiara che, ove su di esso

si venisse ad una deliberazione e votazione, ciò lo costringerebbe a riprendere in esame tutte le decisioni cui aderì in precedenza, ritenendo ormai implicitamente approvata l'adozione del sistema d'Hondt.

Terracini ritiene superabili le obiezioni sollevate in merito al sistema ed esclude che esso attui elezioni indirette giacché non si tratta di una duplicità di indicazione da parte dell'elettore. Da altri (Fuschini) si insiste sulla opportunità della proposta e si propone che venga abbandonato il metodo d'Hondt per quello del quoziente. Dopo varia discussione viene posto ai voti il seguente quesito:

«Ritiene la Commissione che debba rimanere ferma l'adozione del metodo d'Hondt salvo a stabilire se e come i voti residuati debbano essere utilizzati?». La Commissione risponde affermativamente.

Sul quesito se debbano essere utilizzati ulteriormente i voti che dalla concreta applicazione del metodo d'Hondt risultino non utilizzati nelle singole circoscrizioni, la Commissione si pronunzia negativamente con sette voti contrari e tre favorevoli.

Dopo di che, la Commissione, ritenuto che esorbita dalla sua competenza stabilire norme sulla verifica dei poteri da parte dell'Assemblea Costituente, inizia la discussione degli articoli del progetto predisposto dalla sottocommissione in base alle risoluzioni di massima approvate. A proposito della privazione del diritto elettorale degli impiegati dipendenti da enti pubblici nei riguardi dei quali, ancorché compresi nelle categorie di esclusione previste, in seguito a giudizio di epurazione non sia stata applicata la sanzione della dispensa dal servizio, la Commissione delibera di non fare in favore dei medesimi alcuna eccezione.

20^a SEDUTA - 20 ottobre 1945. — Continua la discussione degli articoli del progetto.

Viene stabilito che i militari e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato potranno votare, con divieto di recarvisi inquadri, in apposite sezioni elettorali fuori degli edifici militari, nel caso si tratti di comuni in cui abbiano stanza, rilevanti forze armate.

Per quanto riguarda il voto di preferenza, si delibera la totale nullità delle schede, nelle quali vengano espresse preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella votata. A seguito di votazione si esclude l'ammissibilità del diritto di cancellazione. Si discute nuovamente del *quorum* per l'efficacia del voto di preferenza e si delibera che esso sia ridotto dal quarto al quinto dei voti di lista.

La commissione approva i 74 articoli dei quali è formato il progetto.

21^a SEDUTA - 27 ottobre 1945. — Si approva la relazione al progetto estesa da Selvaggi e si chiudono i lavori.

RASSEGNA DELLA STAMPA

Attuale

COSTITUENTE E REFERENDUM

Molti di coloro che discutono circa i poteri della Costituente, scrive G. Ingresso (*Giornale del Mattino*, 17-11-1945), pongono come premessa eliminativa di ogni dubbio il postulato della sovranità illimitata dell'Assemblea. Ma questo postulato, vero nelle sue ispirazioni, ammette riserve che ne riducono la portata, in quanto il dogma a cui fa capo, quello della onnipotenza parlamentare, ha perduto ormai ogni rispondenza alla realtà, perfino nella patria del parlamentarismo: l'Inghilterra. Fenomeno odierno, infatti, caratteristico del diritto costituzionale inglese, è la dislocazione della effettiva sovranità dalla Camera dei Comuni al corpo elettorale, il quale, in regime di suffragio universale, tende ad identificarsi con i cittadini tutti. La cronaca parlamentare inglese degli ultimi 30 anni è ricca di esempi che dimostrano l'esigenza di mantenere continua e completa aderenza fra i poteri dello Stato e il consenso popolare. Queste esigenze caratterizzano lo stadio a cui è giunta la evoluzione delle istituzioni rappresentative in regime di democrazia.

L'ammissibilità del mandato imperativo è attuale se ravvisata nel quadro di un rapporto individuale; ma non è più riconosciuta estensibile ai rapporti fra organi rappresentativi e corpo elettorale.

Fra questo e quello sorge, per effetto dell'elezione, una comunanza, una solidarietà di idee e di intenti che sono guida e limiti all'attività legislativa ed all'azione governativa.

Questo graduato rapporto di volontà e di poteri fra istituto rappresentativo e popolo rappresentato, che è causa del largo uso del *referendum* in molti Paesi, condiziona anche le funzioni della Costituente, con maggior ragione in quanto essa è chiamata a dare alla nazione la legge fondamentale della sua vita politica, giuridica, sociale. D'altronde, il compito della Costituente è limitato alla formazione del nuovo Statuto, mentre, finché durano i lavori dell'Assemblea, è pur necessario che lo Stato viva e agisca. In tali condizioni il principio della preminenza della volontà popolare su quella delle assemblee elettive e quello della aderenza costante ad essa dell'attività legislativa e dell'azione di governo richiede che il popolo sia chiamato a pronunciarsi sul quesito se e in quale modo la Costituente debba esercitare anche la funzione legislativa ordinaria: il quale presuppone, nel tempo e nella logica costituzionale, il potere costituente; quindi, perché il *præius* sostituisca il *posterius* nella manifestazione della volontà nazionale, occorre evidentemente un mandato preventivo del popolo.

Dal canto suo, L. Piccardi (*L'Indipendente*, 25 nov. 1945) scrive che sebbene il dilemma *referendum* o Costituente dovrebbe essere da tempo superato, tuttavia di tratto in tratto esso riaffiora.

Varie sono le ragioni che sconsigliano il *referendum* sulla questione istituzionale: ma il concetto del *referendum* come sola forma democratica di

consultazione popolare può essere definitivamente superato solo individuandone le origini e chiarendone lo equivoco su cui si basa. Le proposte di *referendum*, vengono o da alcuni partiti che non hanno ancora preso posizione sul problema istituzionale o da coloro che si fanno interpreti e difensori della massa non inquadrata nei partiti. In ambedue i casi si ha una erronea valutazione della funzione dei partiti i quali devono porre a se stessi ed all'opinione pubblica i problemi fondamentali della vita politica del Paese, propugnandone le soluzioni più conformi alle loro premesse ideologiche e operando al tempo stesso per fare accogliere quelle soluzioni dal Paese e dagli organi rappresentativi. I partiti quindi che non prendono, nel loro seno, posizione sul problema istituzionale, tradiscono la loro missione. Alla massa degli elettori poi, bisogna dire che i partiti, risolvendo nel loro interno il problema istituzionale e presentandone al Paese la soluzione, non compiono un atto di sopraffazione ai danni della massa, ma adempiono alla loro funzione naturale. Quanto poi alla proposta di abbinare le elezioni alla Costituente ed il *referendum* sulla questione istituzionale, bisogna osservare che non sarebbe lecito consentire agli elettori di dare il loro voto per un partito e per gli uomini che lo rappresentano e contemporaneamente sconfessare quel partito e quegli uomini su uno dei punti fondamentali del loro programma politico. Tanto più che i partiti in Italia sono tanti e possono assicurare una scelta sufficiente; chi è d'avviso contrario può crearne dei nuovi.

DECENTRAMENTO E AUTONOMIA

Domenica (18-11-1945) pubblica un progetto per la concessione dell'autonomia regionale della Sicilia, redatto dal « Movimento per l'Autonomia della Sicilia ». Il progetto, composto da 48 articoli, prevede l'erezione della Sicilia in « Regione autonoma ». Alla regione è riconosciuta la personalità giuridica. Essa è retta dal Consiglio regionale, organo legislativo composto da 90 consiglieri eletti a suffragio universale diretto e segreto, con rispetto delle minoranze, per la durata di 4 anni, dal Presidente regionale e dalla Giunta regionale, che insieme costituiscono il governo della Regione. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale nella sua prima seduta tra i propri membri; egli, che ha la rappresentanza della regione, ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto consultivo.

La Giunta regionale è composta di assessori nominati dal Presidente regionale e da lui preposti a ciascun dipartimento dell'amministrazione. La Giunta delibera sulle questioni di ordine pubblico e di alta amministrazione concernenti la regione. Spetta alla competenza della Regione disciplinare la materia dei lavori pubblici, della agricoltura, acqua, miniere, igiene, beneficenza. Enti locali, antichità e valori artistici, industria, commercio, polizia e sicurezza pubblica, istituzioni e ogni altra materia specificatamente ad

essa attribuita. Entro i limiti della legislazione di principio e di indirizzo generale dello Stato è poi di competenza della Regione la legislazione e l'esecuzione in materia di credito, assicurazioni, comunicazioni, stampa e organizzazione giudiziaria.

L'ordinamento giudiziario della regione è stabilito con leggi dello Stato; la creazione dei nuovi uffici giudiziari e la modifica delle circoscrizioni giudiziarie sono però stabilite con provvedimento del Consiglio regionale. Al Consiglio regionale spetta il diritto di imporre o riscuotere imposte, tasse, contributi sulla ricchezza, sulla produzione sull'attività commerciale, nonché di stabilire i monopoli. Una Commissione finanziaria mista, nominata pariteticamente dal Governo dello Stato e da quello della Regione determinerà il contributo dovuto dalla regione allo Stato per la spesa dei servizi generali di competenza di questo ultimo. In caso di contrasto deciderà l'Alta Corte costituzionale, la quale deciderà pure sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti della Regione nonché su quelle dello Stato rispetto allo Statuto regionale, ai fini della loro efficacia nella Regione. Lo Statuto potrà essere riformato a iniziativa del Consiglio regionale con la maggioranza di 3/4 dei suoi membri e con le forme e le garanzie richieste per la riforma della Costituzione dello Stato.

A proposito delle autonomie regionali, Passerin d'Entreves (*La Città Libera*, 15-11-1945) scrive che l'avversione ad esse deriva da una concezione dello Stato a cui la dottrina liberale è stata ed è tuttora, per molti, strettamente legata, concezione che si compendia in una diade: da un lato lo Stato, dall'altra il cittadino, con l'esclusione di ogni terzo termine. Le recenti e dolorose esperienze dovrebbero però screditare per sempre il mito dello Stato unitario e sovrano e condurre all'affermazione della necessità della esistenza nello Stato di quei *corps intermédiaires* in cui, già nel '700 e nell'800 fu additata l'integrazione della libertà e la garanzia contro l'onnipotenza statale. Non si può certo negare che la concessione dell'autonomia a determinate regioni costituisca un atto rivoluzionario; ma il problema non riguarda la natura dell'atto, bensì la sua necessità, alla cui affermazione si dovrebbe giungere muovendo dalla constatazione del completo fallimento dell'esperimento dello Stato rigidamente accentrato.

Se poi in particolare si passa a considerare la recente concessione dell'autonomia alla Valle d'Aosta, va notato che ivi il sentimento autonomista non è stato artificialmente determinato ma al contrario deriva dal carattere stesso dei valdostani, educati all'autogoverno sia da condizioni geografiche sia dal ricordo di cultura, libertà ed indipendenza, difeso da secoli contro l'accentramento dei Savoia. Si deve inoltre notare che, concedendo l'autonomia alla Val d'Aosta, si trattava di trovare un nuovo vincolo d'adesione alla madre-patria, dato che i vincoli un tempo esistenti, (forte sentimento dinastico, senso di solidarietà e del dovere civico) si erano fortemente allentati, tanto da far

persino prospettare il distacco dall'Italia di un territorio che sempre le era appartenuto.

SISTEMI ELETTORALI

Secondo G. Salverini, (*Il Ponte*, novembre 1945), ogni elezione nazionale deve rispondere a due esigenze: 1) dare al Paese una maggioranza che governi; 2) permettere a tutte le correnti politiche esistenti di far sentire la loro voce nella rappresentanza nazionale. Il collegio uninominale, specie se temperato dal ballottaggio, risponde alla prima ma lascia insoddisfatta la seconda, in quanto non c'è proporzione tra il numero dei seggi che con esso la maggioranza e la minoranza conquistano, ed il numero dei voti riportati da ciascuna di esse. Quanto alla proporzionale, essa presenta il funesto svantaggio di impedire, qualora esistano più di due partiti, il formarsi di una maggioranza che possa governare e di rendere impossibile, data la necessaria asprezza della lotta elettorale, quelle coalizioni che, ad elezioni avvenute, si rendono necessarie se si deve formare un governo. L'unico sistema che rispetti le due esigenze di ogni elezione è quindi la proporzionale con il premio di maggioranza, con la quale il partito che ottiene il maggior numero dei voti, pur non raggiungendo la maggioranza, conquista lo stesso la maggioranza dei seggi, per esempio i due terzi. Questo sistema presenta il vantaggio di indurre i partiti affini a coalizzarsi (e quindi impone una precisazione dei rispettivi programmi) per mettere insieme quel numero di voti necessario a conquistare i due terzi dei seggi; si avrà così una maggioranza, mentre, nello stesso tempo, tutte le minoranze saranno rappresentate solo che riescano a raggiungere qualche quoziente in una delle circoscrizioni.

Retrospettiva

VOTO OBBLIGATORIO

Sembra aderente al fine di obbiettiva informazione proprio di questo Bollettino, dare notizia non solo di quanto viene pubblicato da giornali e riviste compresi nell'intervallo tra l'uno e l'altro numero, ma anche di quanto è stato pubblicato prima. Una rassegna retrospettiva, quindi, quanto possibile organica. La rassegna è soltanto indicativa ed è fatta specialmente per i lettori lontani dai centri di informazione politica.

E' indubbio che, non tutti coloro che hanno diritto al voto — nota G. Artom (*Domenica*, 10-6-1945) — andranno alle urne; per far sì che tutti gli elettori votino, unico mezzo è trasformare il diritto di voto in dovere di voto. Un dovere dello stesso genere di quello che hanno tutti i cittadini di una certa età di presentarsi alle armi. Sanzioni di carattere fiscale potrebbero venire prese contro l'inadempimento a questo obbligo e l'ammenda potrebbe essere proporzionale alle imposte pagate o, comunque, alle entrate. Tutti i partiti dovrebbero concordare su una proposta di tale genere; quelli di massa, in quanto vedrebbero la possibilità di estendere quell'azione di attrazione che la mas-

sa appunto esercita; gli altri, in quanto i loro diversi programmi potrebbero offrire agli incerti, ai restii, agli apolitici per natura, la possibilità di operare una scelta rispondente alle loro esigenze.

Riferendosi all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana il 4 agosto 1945, che « esprime la convinzione che al diritto di voto corrisponda il dovere del cittadino di votare, impegnando la propria responsabilità nelle decisioni che il Paese dovrà democraticamente assumere » ed a tal fine « invita il partito e i suoi uomini al Governo a farsi promotori di un progetto di legge per l'obbligatorietà del voto », G. Andreotti (*Il Popolo*, 14-8-1945) afferma che non è difficile presumere che oggi, il nostro Paese, stanco, disorientato e privo, per lo più, di esperienza personale dell'esercizio del voto, assolverà, in misura ancor minore che nel passato, alla funzione elettorale; è necessario quindi che questo assenteismo, contro cui si deve invocare una maggiore educazione politica, trovi una condanna in una legge dello Stato che istituisca il voto obbligatorio. L'obbligatorietà del voto non contrasta con i principi di libertà; si tratta solo di stimolare tutte le forze sociali anche latenti a portare un sano contributo all'esito della votazione.

Dello stesso parere sono F. B. e A. Piccioni. Il primo (*Commento*, 16 agosto 1945) ritiene che lo scopo principale che s'intende perseguire con la sanzione dell'obbligatorietà del voto non è l'educazione del cittadino alla cosa pubblica, che rappresenta la mèta mediata; mèta immediata è invece ottenere dai risultati della votazione una rappresentanza che risponda effettivamente alle tendenze del Paese. Inoltre, il voto obbligatorio è condizione indispensabile alla buona riuscita pratica del sistema proporzionale. Per il secondo (*Il Popolo*, 30 agosto 1945) le sottili distinzioni sulla natura giuridica dell'esercizio del voto e le varie deduzioni che se ne traggono sfiorano appena il problema dell'obbligatorietà del voto nella sua essenzialità e attualità politica, la quale è, invece, apertamente attaccata quando si sostiene che, con essa, si introdurrebbe un principio antiliberal e antidemocratico: sarebbe un principio antiliberal e, in quanto si verrebbe a privare il cittadino della libertà di astenersi dal voto; ma l'obbiezione non regge, perchè l'obbligatorietà del voto approfondisce e rende concreta la libertà del cittadino; sarebbe poi un principio antidemocratico perchè falserebbe la libera espressione della volontà popolare; ma è invece psicologicamente più esatto ritenere che, introdotto il voto obbligatorio, l'elettore si sentirà indotto a riflettere e a giudicare prima di votare, avviandosi così ad una più intima aderenza coi motivi che caratterizzano la vita pubblica. Se è vero, come tutti affermano, che il voto non solo è un diritto, ma anche un dovere, bisogna sancirlo anche come obbligo legale, stabilendo forme di sanzione a carattere prevalentemente morale e civico.

Le misure costrittive della libertà — nota G. Delta (*Italia Nuova*, 13-9-1945) — non sono giudicabili astrat-

tamente e genericamente, ma singolarmente e in concreto, in base alla loro idoneità a raggiungere il fine di « liberazione » che esse si propongono, e in relazione al sistema del quale sono parte. L'introduzione del voto obbligatorio è una misura duplicemente liberale: in quanto, da un lato, contribuisce a sanare l'indifferenza alla vita politica, dall'altro, riesce a contenere la pressione dei cittadini organizzati nei partiti di massa che dispongono di mezzi coercitivi per obbligare i propri iscritti a votare e a votare in un certo senso. Naturalmente, la capacità del voto obbligatorio a sviluppare la sua efficacia educativa e politica in senso liberale, non è del tutto intrinseca, ma deriva in gran parte dal generale sistema politico in cui si vota; perchè il voto obbligatorio potrebbe trasformarsi anche in strumento di grave sopraffazione se fosse introdotto in un sistema illiberale.

Per L. Morelli (*Città Libera*, 25-10-1945) le obiezioni proposte contro il voto obbligatorio, come rimedio di fronte all'astensionismo, cadono se si considera, dal punto di vista giuridico, che l'esercizio del voto è una funzione di pubblico interesse; dal punto di vista politico, che è interesse della democrazia che il maggiore numero possibile di cittadini partecipi alla vita pubblica, e dal punto di vista tecnico, che anche le sanzioni più lievi sono sufficienti, in quanto occorre che esse abbiano valore di stimolo più che di sanzione vera e propria. Per uno spirito liberale, che potrebbe essere riluttante a sancire un obbligo di tal genere, deve essere chiaro che non si sancisce l'obbligo di votare, bensì quello di presentarsi alle urne. In sostanza, si richiede al cittadino solo un momento di riflessione. In ogni modo non vi può essere dubbio oggi di introdurre il voto obbligatorio per le elezioni per la Costituente, ove si tratta di votare per una rappresentanza che dovrà decidere della fisionomia dello Stato, della garanzia delle pubbliche e private libertà e quindi della vita delle future generazioni: un profondo consenso alle decisioni che l'Assemblea adotterà deve perciò essere assicurato: non presentarsi alle urne è disertare.

Contro il voto obbligatorio si sono pronunciati, tra gli altri, A. C. Jemolo, A. Corona, A. Vincenti, G. Persico. Per A. C. Jemolo (*Meridiano*, 15-5-1945) la campagna per il voto obbligatorio ha un obbiettivo ben più immediato di quello della educazione politica della massa: l'obbiettivo di assicurare ai moderati il suffragio di molti elettori che senza il voto obbligatorio si asterrebbero dalle urne; ma una vittoria conquistata con tali mezzi dai partiti di destra racchiuderebbe il pericolo della rivoluzione, che è tanto più grave, quanto più aumenta la sproporzione tra maggioranza numerica e maggioranza di energie, che mai coincidono. Opporre alle maggioranze di energie, che ormai hanno acquistato coscienza di sé, il gruppo amorfo di elettori che andranno alle urne solo sotto la minaccia dell'ammenda, è pura follia. E' vero che la base della democrazia è la sottomissione degli sconfitti alla risposta delle urne, ma questa « regola del gioco » è una finzione che contrasta alla legge naturale, per

la quale deve prevalere l'energia più intensa, anche se generata da fattori in minor numero di quello da cui è generata l'energia più debole. Occorre che tutte le finzioni non contrastino troppo con la realtà. Le istituzioni democratiche reggono quindi di solo a condizione che il Paese «legale» non sia troppo difforme dal Paese «reale»; intendendo per paese «reale» quello in cui ogni cittadino conta per le sue convinzioni, per la sua energia, per il suo sacrificio. Perciò la maggioranza ottenuta dalle destre col voto obbligatorio sarebbe illusoria: illusione che aprirebbe la via alle rivendiche dei diritti del paese reale sul paese legale, rivendiche che si chiamano rivoluzione.

A. Corona (*Avanti!*, 14-8-1945) afferma che se è vero che l'astensionismo rappresenta un grave sintomo di immaturità politica, si può dubitare che il mezzo migliore per combatterlo sia il ricorso alla coercizione. D'altronde, oltre alle difficoltà di attuazione pratica, dal punto di vista giuridico non è possibile pretendere che l'esercizio del diritto di voto venga assoggettato a coercizione. L'amore per la democrazia non si instaura con la minaccia di sanzioni. Ma la sostanza del problema non è qui, è nello scopo che si vuole raggiungere. Il fine che i cattolici si prefiggono con l'introduzione del voto obbligatorio è di evitare una vittoria elettorale delle sinistre, oggi che non si può più contare sull'allargamento del suffragio, che avrebbe portato alle urne una massa apatica, riluttante alle novità e quindi votante per i moderati, mentre, d'altra parte, il voto alle donne non offre al riguardo sufficienti garanzie.

In linea teorica, non si può assolutamente paragonare l'obbligo del voto all'obbligo di prestare il servizio militare e di pagare le imposte, scrive G. Persico (*Indipendente*, 4-10-1945) che anzi l'astensionismo dalle urne invece di un atto di agnosticismo può rappresentare un atto di completa sfiducia verso un dato regime. In pratica poi, vi è impossibilità di applicare sanzioni contro gli astensionisti. Basti a tal proposito pensare all'immenso lavoro che paralizzerebbe per anni interi tutte le preture.

Polemizzando con G. Persico, E. Momigliano (*Indipendente*, 12 ottobre 1945), afferma che non sempre l'astensione ha un valore politico; l'argomento non vale quindi a distruggere la tesi favorevole al voto obbligatorio. Unico argomento veramente discutibile contro l'obbligatorietà del voto è la possibilità delle sanzioni; ma col decreto penale si potrebbero risolvere moltissimi di questi processi e l'opposizione al decreto, per la spesa che importa, sarebbe limitata a ben pochi casi. È vero che con la sanzione della multa non si riuscirebbe a far votare la totalità degli elettori, ma la percentuale dei votanti salirebbe in modo impressionante e gli astensionisti darebbero almeno, allo Stato, il vantaggio di un contributo fiscale non trascurabile.

GARANZIE DELLA COSTITUZIONE

Mentre è puerile l'idea che le libertà possano essere poste al sicuro solo attraverso gli articoli di una costituzione — scrive A. C. Jemolo

(*Meridiano*, 15-5-1945) — è d'altra parte ingiustificato uno scetticismo sulla difesa di esse tramite congegni costituzionali.

Perché esistano queste garanzie è necessaria una costituzione rigida, una costituzione cioè che possa essere derogata non da una legge ordinaria ma attraverso una sua riforma, o sancita da referendum, o approvata da una apposita Assemblée Costituente, o almeno da una determinata maggioranza parlamentare.

La legge o l'atto non conforme alla costituzione dovranno essere dichiarati inefficaci, secondo i sistemi, o da un qualsiasi giudice o da un apposito giudice costituzionale.

Quali libertà dovrebbero venire poste particolarmente sotto la tutela della Carta Costituzionale? Oltre a quelle classiche (religione, associazione, riunione, stampa, insegnamento, emigrazione) ed a quelle economiche (negazione della «libertà di morir di fame») altre ve ne sono non meno indispensabili.

Così ad esempio dovrebbe vietarsi: ogni clausola legislativa che non ammetta, contro un determinato provvedimento, ricorso in via giudiziaria o amministrativa, ogni arbitrio della P. A. nell'ammissione dei cittadini alle cariche civili e militari, la coincidenza della pubblicazione e dell'entrata in vigore della legge, le ordinanze di urgenza per sostenere l'esecuzione di sentenze civili. Pure costituzionalmente dovrebbe essere sancito l'obbligo dell'Amministrazione di motivare i suoi provvedimenti, e la responsabilità del funzionario.

Certamente la costituzione non può essere immodificabile, afferma G. Rohrsen (*Commento*, 16 giugno 1945) ma fin quando con i procedimenti previsti essa non è modificata deve essere rispettata e difesa da attentati non solo da parte dei singoli o del Governo, ma anche da parte del legislatore ordinario. Occorre perciò subordinare il legislatore ordinario ed i suoi atti al legislatore costituzionale istaurando il principio della costituzionalità delle leggi.

Ma come va organizzato e chi deve esercitare un controllo in tal campo? Sotto il primo punto è logico che il controllo debba essere successivo e repressivo e non preventivo, così come del resto avviene anche per gli atti amministrativi che solo in via eccezionale sono soggetti a controllo preventivo.

Quanto al secondo punto mentre alcuni stati che ammettono il controllo lo deferiscono ad un apposito organo speciale (Corte Costituzionale) altri lo lasciano ai normali organi giurisdizionali, al più concentrandolo in uno solo di essi, come era in Romania, ove era affidato alla Corte di Cassazione. Sembra però preferibile il primo sistema, in quanto con il secondo, il controllo, se affidato ai giudici ordinari potrebbe dar luogo, in una materia così importante, ad una disparità di giudicati e non fornirebbe le necessarie garanzie di competenza tecnica, di indipendenza e di imparzialità mentre se affidato ad un supremo organo giurisdizionale, da un lato potrebbe intaccare il principio della divisione dei poteri, dall'altro non assicurerebbe nei giudici una particolare ed elevata sensibilità non solo giuridica ma anche politica, come sarebbe invece assicurata da un tribunale misto.

Secondo M. La Torre (*Mercurio*, settembre 1945) un giudice che controlli che l'attività degli organi costituzionali si svolga secondo giustizia è necessario sia nel regime parlamentare che in quello presidenziale.

Ogni forma di governo presenta degli inconvenienti, quindi anche la forma parlamentare, fondata sul libero gioco dei partiti e nella quale il Capo dello Stato, il Governo e le Camere si controllano vicendevolmente. Tra gli inconvenienti che questo regime presenta vanno notati la labilità dei Ministeri, sempre soggetti agli «assalti alla diligenza» e quindi la loro impotenza, e la continua tensione dello spirito pubblico. Di fronte a questo stato di cose non sembra dubbia la necessità di istituire al di sopra degli organi in lizza — Capo dello Stato, Governo, Camere — un potere moderatore, un giudice. Esso del resto esiste in molti paesi del mondo con poteri più o meno estesi, come in Brasile, U.R.S.S., Svizzera, Uruguay, Stati Uniti.

L'intervento di un'Alta Corte costituzionale sarebbe preziosa in una serie cospicua di controversie o situazioni, come nelle questioni sulla costituzionalità delle leggi, nelle revisioni costituzionali (che per evitare innovazioni lesive degli essenziali principi di libertà e di giustizia sociale dovrebbero essere assoggettate al suo nulla osta o almeno al suo voto sospensivo), in caso di provvedimenti e di situazioni di eccezione (scioglimento delle Camere, decretazione dello stato d'assedio, destituzione o licenziamento di membri del governo che godano la fiducia delle Camere e non quella del Capo dello Stato, rifiuto di sanzione da parte del Capo dello Stato, ad uno schema di legge approvato dalle Camere) ed in caso di conflitti tra organi costituzionali.

A chi obiettasse che, in presenza di una Corte con tanti e tali poteri non si potrebbe più parlare di governo di popolo, ma si dovrebbe parlare di governo di giudici, va, da una parte, osservato che quando i rappresentanti del popolo non sono solidali tra loro al di sopra della meccanica applicazione del principio democratico deve valere il temperamento rappresentato dall'esistenza di un potere moderatore, dall'altra che l'Alta Corte sarebbe l'espressione della parte più eletta del popolo e non di una casta e di un gruppo, mentre una grande garanzia sarebbe offerta dal fatto che i suoi componenti, scelti tra gli alti magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo, tra docenti universitari, tra presidenti delle amministrazioni regionali e provinciali, tra i rappresentanti delle associazioni sindacali, dovrebbero essere al di sopra della politica.

Chi poi obiettasse che, con tale istituzione, si girerebbero più che eliminare, i problemi della vita pubblica odierna e che quindi converrebbe mutare il sistema parlamentare in quello presidenziale, deve riflettere che in questo regime i conflitti tra i poteri costituzionali sono forse anche più facili che in quello parlamentare e che quindi esso pre-suppone più che ogni altro, l'esistenza di una Corte costituzionale.

Si può quindi agevolmente concludere che ormai non è concepibile un ordinamento democratico senza l'esistenza di un'Alta Corte costituzionale.

(segue da pagina 7)

zione, un candidato pone la sua candidatura in più d'una circoscrizione o in più d'una lista, non potrà essere validamente eletto in nessuna circoscrizione.

Art. 7. — Gli elettori non possono votare che per una lista completa, nè possono cancellare o aggiungere un nome o modificare l'ordine di presentazione dei candidati.

La scheda non conforme a queste prescrizioni è nulla.

Art. 8. — I risultati dello scrutinio verranno pubblicati in ogni comune subito dopo il termine delle operazioni di spoglio. Il processo verbale sarà immediatamente trasmesso alla commissione di scrutinio prevista dal seguente art. 9.

Art. 9. — In ogni capoluogo di dipartimento ed inoltre, quando un dipartimento viene diviso in due o più circoscrizioni, nelle città a tale scopo designate dal Prefetto, sarà istituita una commissione di scrutinio composta dal Presidente del Tribunale Civile, presidente, da due giudici del Tribunale Civile, designati dal Primo Presidente della Corte d'Appello, e da due Consiglieri generali designati dal Prefetto. In caso di impedimento del Presidente del Tribunale Civile, esso è sostituito da un magistrato del tribunale civile stesso, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello.

Un rappresentante designato per ognuna delle liste potrà assistere alle operazioni della commissione di scrutinio.

Non appena raccolti i risultati di tutti i comuni, la commissione di scrutinio procede alla proclamazione dei candidati eletti.

Art. 10. — Ad ogni lista verranno attribuiti tanti seggi, quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da essa raccolto.

Il quoziente elettorale è uguale al numero totale dei suffragi validamente espressi nella circoscrizione, diviso per il numero dei seggi da coprire.

Art. 11. — Se tutti i seggi non avranno potuto essere coperti applicando le disposizioni dell'art. 9, i seggi ancora disponibili saranno conferiti sulla base della media prevalente.

A tale scopo, il numero dei voti ottenuto da ogni singola lista sarà diviso per il numero, più uno, dei seggi già attribuiti alla lista. Le diverse liste saranno classificate secondo l'ordine decrescente delle medie ottenute. Il primo seggio non coperto sarà attribuito alla lista che avrà la media più alta.

In modo analogo si procederà per ogni seggio ancora disponibile, fino all'ultimo.

Art. 12. — Se due liste hanno la stessa media e non vi è più che un solo seggio disponibile dopo l'applicazione dell'articolo precedente, tale seggio sarà attribuito alla lista che avrà raccolto il maggior numero di voti.

Se le due liste in questione hanno raccolto lo stesso numero di voti, il seggio sarà attribuito al più anziano dei candidati eleggibili, a norma delle disposizioni dell'art. 11.

Art. 13. — I candidati appartenenti a liste cui saranno stati conferiti i seggi in seguito all'applicazione degli articoli 9 e 11, saranno proclamati eletti nell'ordine di presentazione di cui alla dichiarazione prescritta dall'art. 5.

Art. 14. — Le modalità di applicazione della presente ordinanza nell'Algeria saranno emanate con decreto del

Rassegna dei libri

Giambattista RIZZO — *La Repubblica Presidenziale* — (Edizioni Italiane - Roma, 1944).

Questo vasto lavoro del Rizzo ha già attirato l'attenzione di molti studiosi della materia costituzionale. E' certamente un'opera molto importante, per la cura con cui è stata condotta e per l'ampiezza e profondità dell'analisi. Il Rizzo esamina la formazione storica della Repubblica presidenziale nordamericana, che costituisce l'archetipo di questa figura costituzionale, e mostra come la Repubblica presidenziale è sorta per uno spontaneo confluire di istanze democratiche e liberali.

Da questa analisi deduce l'autore che la Repubblica presidenziale è una forma di governo che si può verificare soltanto in uno Stato liberale e democratico. Infatti tale Stato è caratterizzato dal fatto di essere uno Stato di partito, in cui cioè il partito che ha la maggioranza detiene il potere, ma è vincolato nella sua azione da una serie di norme che gli impongono, il rispetto delle minoranze, e la cessione del potere qualora la maggioranza si sposti a favore di un partito avversario. Nella Repubblica presidenziale vi è un capo popolare, il Presidente, che è contemporaneamente capo dello Stato, capo del governo e capo del partito dominante. Questo porta, di conseguenza, che vi è unità di indirizzo politico e di sentire politico tra la maggioranza del popolo, espressa nel partito dominante, il congresso e il governo. L'esistenza di questo nesso intimo tra popolo, partito, governo e Presidente spiega come il Presidente, pur avendo poteri formalmente assai grandi (egli non dipende dall'Assemblea legislativa, i Ministri sono responsabili solo dinanzi a lui, ecc.), tuttavia non si trasforma mai in un dittatore; vi è un vincolo sostanziale alla sua azione che deriva dal comune modo di vedere, che passa dal popolo al partito al governo per finire in lui.

Questo elemento di intima unione differenzia altresì la Repubblica pre-

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Interno.

Il numero dei seggi assegnati al collegio elettorale dei cittadini nei singoli dipartimenti sarà fissato conformemente alle disposizioni dell'art. 2 della presente ordinanza.

Il numero totale dei seggi assegnati al collegio elettorale dei musulmani non cittadini, sarà uguale, per tutta l'Algeria, al numero totale dei seggi assegnati al collegio elettorale dei cittadini. Esso sarà ripartito fra i tre dipartimenti in relazione agli elettori musulmani non cittadini ivi iscritti.

I cittadini francesi e i musulmani non cittadini francesi, potranno presentare la loro candidatura indifferenzialmente nell'uno o nell'altro collegio. Nel caso che un musulmano non cittadino sia eletto, acquisterà di diritto la cittadinanza francese, a titolo personale, alle condizioni previste dall'ordinanza del 7 marzo 1944 relativa allo statuto dei francesi musulmani d'Algeria.

Art. 15. — La presente ordinanza sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Repubblica Francese ed avrà forza di legge.

sidenziale da altre forme costituzionali, quali il governo costituzionale puro, il governo del primo Ministro, e quelle forme di governo in cui formalmente vi è un Presidente che ha poteri analoghi a quelli del Presidente nordamericano, ma in cui sostanzialmente manca la caratteristica dell'essere il Presidente un capo popolare.

Carlo PETROCCHI — *Il problema della burocrazia* — (Migliaresi - Roma, 1944).

L'argomento del libro è un po' più vasto di quello che significhi il titolo, in quanto sono in esso trattati alcuni problemi che investono l'organizzazione dei servizi amministrativi, e in particolare i controlli. L'autore porta la sua esperienza di consumato amministratore in questo breve libro, che è infatti tutto intessuto di ricordi personali e di esempi tratti dalla vita vissuta: il che ne costituisce un lato di piacevole lettura.

Ritiene l'autore che la burocrazia pubblica, per sua natura, è sempre lenta e pesante: è tuttavia possibile attenuare questi svantaggi con i seguenti rimedi:

a) scelta e selezione degli impiegati — concorsi annuali seguiti da un periodo di prova — ripartizione degli impiegati operata dai capi servizio riuniti in consiglio di amministrazione — possibilità di trasferire l'impiegato da uffici esecutivi a corpi consultivi e viceversa;

b) migliore trattamento economico degli impiegati — distribuzione di premi secondo le capacità, fatta dai capi servizio;

c) carriera — sostituzione dei ruoli chiusi con ruoli aperti — diminuzione del numero dei funzionari;

d) decentramento: cauto decentramento amministrativo regionale — largo decentramento burocratico — cauto decentramento istituzionale;

e) coordinamento: corpi consultivi tra amministrazioni simili — consulta di coordinamento legislativo presso la Presidenza del Consiglio — consiglio di amministrazione interno per ogni branca di amministrazione, con un segretario generale permanente — comunicazione in copia dei provvedimenti più importanti ai capi servizio di una stessa amministrazione;

f) controlli: istituzione di corpi consultivi tecnici e giuridici per determinati dicasteri — abolizione degli ispettori — trasporto delle ragionerie centrali presso i Ministeri con elevazione del ragioniere capo al IV grado — riduzione del controllo contabile alla sua vera natura — estensione e potenziamento del controllo della Corte dei Conti — coordinamento tra i vari controlli.

LIBRI PER LA COSTITUENTE

Di imminente pubblicazione a cura del Ministero per la Costituente:

La Costituzione francese del 1875 a cura di A. SAITTA — La costituzione estone a cura di F. AGRO' — Il sistema elettorale della Cecoslovacchia a cura di C. MORTATI — La costituzione irlandese a cura di P. BISCARETTI di RUFFIA.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

La Regione

La Deputazione Provinciale di Firenze nella sua riunione del 12 luglio c. a. concludendo un'ampia discussione sulla Regione, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« Considerata la necessità di risolvere al più presto, in sede di Costituente, l'attuale struttura accentrata dello Stato italiano, e di far rifiorire una autonoma vita locale, in seno alla quale vengano risolti gran parte dei problemi della vita pubblica;

considerata, inoltre, la ineluttabilità che in Italia si sviluppi una nuova classe dirigente politica e l'opportunità che questa sorga e si formi nel tirocinio della vita locale, i cui problemi sono sempre amministrativi e politici insieme, prima di immettersi sul piano nazionale;

fa voti affinché

1) il futuro Stato italiano sia articolato su di una larga autonomia regionale, basata sull'autogoverno; che i dirigenti della regione siano reclutati per mezzo del suffragio universale, diretto e segreto, ripudiando in tal modo il decentramento burocratico fascista e sostituendovi una larga autonomia, senza di cui una vera democrazia non può essere instaurata;

2) i confini degli enti regione siano delimitati di massima secondo il criterio storico che suddivide l'Italia nelle sue regioni, dando però il giusto peso per eventuali rettifiche, al criterio economico, qualora questo consigli l'unione di più regioni in un unico ente o il distacco o l'aggregazione di alcune provincie a regioni diverse da quelle a cui storicamente appartengono;

3) la provincia cessi di essere, com'è attualmente, un ente autarchico territoriale, per trasformarsi in un consorzio fra i Comuni che la compongono;

4) le funzioni del rappresentante statale nelle regioni siano limitate alle seguenti: collegamento fra organi centrali e organi locali; controllo di sola legittimità sui provvedimenti degli enti locali, al fine di evitare la possibilità che tali provvedimenti siano formulati in contrasto con le leggi vigenti; direzione della polizia criminale statale lasciando agli organi esecutivi della regione quella della polizia regionale;

5) le mansioni da riservare allo Stato siano sostanzialmente le seguenti: forze armate, rappresentanza all'estero, aviazione civile, ferrovie, poste e telecomunicazioni, finanza, polizia statale, potere normativo generale (inclusi i codici), amministrazione della giustizia, stato civile; insegnamento secondario e superiore; il resto sia lasciato all'autonomia regionale e comunale, le amministrazioni dei porti siano restituite alla loro normale e piena autonomia;

6) le mansioni delle regioni siano tutte quelle politiche non espressamente riservate allo Stato, ed in particolare:

a) una limitata funzione normativa, sia nel campo in cui l'ordinamento giuridico odierno prevede il ricorso agli usi locali, sia, e soprat-

tutto, nel campo di una progressiva evoluzione autonomistica regionale del problema agrario e industriale, nell'indirizzo che sarà indicato, per le sue linee generali, dalla Costituente; in tal campo normativo sarà utilissimo iniziare l'uso di quell'efficace strumento di controllo democratico che è costituito dal « referendum » al quale dovrebbe farsi ricorso per l'approvazione e l'entrata in vigore di tutti i provvedimenti relativi alle modifiche sostanziali dei rapporti di proprietà terriera e industriale;

b) l'impianto e il mantenimento delle vie di comunicazione locale, colla istituzione di uffici propri e indipendenti dal potere centrale;

c) i servizi sanitari, igienici profilattici;

d) la gestione di tutte le scuole elementari e professionali;

e) la polizia regionale ed i servizi affini (vigili del fuoco);

7) gli organi della regione siano composti da un consiglio eletto dal popolo, da un organo esecutivo e da un presidente eletti nel seno del primo;

8) le entrate delle regioni siano costituite da sovrimposte; non si creino nuovi organi di accertamento, servendosi allo scopo di quelli statali o comunali già esistenti; si impediscano dazi regionali, che otterrebbero lo scopo di impoverire maggiormente le regioni già più povere e di innalzare barriere campanilistiche fra le regioni italiane; si provveda infine — e questo è il problema politico più importante — ad una equa redistribuzione di parte delle entrate statali a favore delle regioni, con criterio di favorire maggiormente quelle più povere, allo scopo di attuare un principio di giustizia distributiva, mercè il quale si impedirà il prevalere di egoismi e la sproporzione fra l'arricchimento di alcune regioni e la rovina economica di altre meno favorite dalla natura ».

Un sistema economico

Il sig. Elpidio Piccoli (Milano, via privata Valentini Pasini, 21) ha inviato alla Commissione Economica istituita presso il Ministero un suo studio dal titolo « *Epurazione dell'Economia e della Finanza - Razionalismo economico e collettivismo* » (pp. 135, edizione f. c.). Questa non essendo la sede per entrare nel merito dell'argomento, ci limitiamo ad un succinto compendio.

Per intraprendere l'opera di ricostruzione nazionale il Piccoli propone un « sistema » che prevede due fasi. La prima fase dovrebbe consistere nel « censimento dei beni economici nazionali ».

Premesso che « in prima linea occorreranno provvedimenti severi e rapidi per la confisca dei beni di chi ha voluto la guerra e di chi della medesima ha tratto profitto » l'A. suggerisce che l'inventario delle attività patrimoniali della nazione (dello Stato, dei vari enti pubblici, delle aziende e dei privati) e delle passività (debito pubblico, segni monetari in circolazione) venga effettuato « procedendo alla valutazione prudenziale del tutto riportandola al valore della lira-

oro quale era prima della guerra del 1914-18, cioè corrispondente ad un venticinquesimo della sterlina-oro, a un quinto del dollaro oro, al valore del franco svizzero, del franco francese oro, ecc. ».

La seconda fase avrebbe per scopo la istituzione di una anagrafe finanziaria e tributaria alla quale ognuno dovrebbe essere iscritto con unica residenza. Gli uffici postali, data la loro capillarità, sarebbero i più indicati per questa nuova organizzazione. Anche le banche, purché prestino ingenti cauzioni a garanzia del loro operato e si sottopongano ad ogni controllo governativo, potrebbero avere dallo Stato l'incarico della formazione dell'anagrafe finanziaria cessando, in tal modo, di essere imprese private di credito per diventare organi controllati dallo Stato con funzione di semplice amministrazione.

Ogni ente pubblico e privato, ogni società, ogni cittadino, eletta la sua residenza finanziaria presso un ufficio postale o presso una banca avrebbero registrate tutte le operazioni di incasso e pagamento.

In base alle risultanze di cui al censimento della prima fase, sulla scheda di ognuno verrebbe anche iscritto il valore in lire oro degli immobili di proprietà il che permetterebbe di ottenere anticipazioni o crediti fino alla concorrenza del valore prudenzialmente accertato delle proprietà immobiliari. Da ciò la possibilità di disporre rapidamente di denaro anche per acquisti all'estero, fornendo, in garanzia di crediti o di merce ottenuti, iscrizioni ipotecarie sugli immobili nei conti bancari.

L'adozione del predetto « sistema » permetterebbe pure l'abolizione della imposta sul reddito e la istituzione di una imposta generale sullo scambio della ricchezza, sul godimento dei beni e sull'uso dei servizi.

La nuova imposta potrebbe essere automaticamente accertata ed incassata dalle banche e dagli uffici postali in funzione di anagrafe finanziaria purché si osservassero le seguenti condizioni:

a) che ogni scambio di beni o prestazione di servizi siano valutati in denaro, cioè siano « fatturati » e pagati con denaro;

b) che sia vietato il « cambio di merce »;

c) che il denaro abbia la sua capacità di acquisto una sola volta, cioè non sia più « circolante » e la sua funzione di « pagamento » scada con la prima spendita.

Il « sistema » descritto dovrebbe, secondo l'A., permettere altresì la normalizzazione del regime salariale, la limitazione (ai fini di una maggiore giustizia sociale) delle eredità e delle donazioni, il miglioramento della tecnica degli scambi con l'estero.

Proposta di sistema elettorale

Il prof. Dionisio Jacurti (Roma, via Salaria 195) propone un nuovo sistema per le elezioni politiche.

« Il sistema che viene proposto (leggi: la proporzionale) è sostanzialmente quello da cui originò l'Assemblea che nel 1922 si lasciò dominare dal nuovo partito assolutista, oppressore di ogni

più naturale libertà. Il collegio uninominale è pur sempre quello che può garantire l'accesso alla rappresentanza nazionale da parte dei più idonei all'esercizio del mandato che l'eletto deve ritenere conferitogli da tutti gli altri elettori di tutto lo Stato. Ed è effettivamente anche suo interesse tutelare le aspirazioni delle minoranze quanto più gli sarà possibile, ottenendo così di allargare la base del suo sostanziale potere rappresentativo. Il voto di lista è poi certamente il più adatto a produrre una effettiva per quanto larvata limitazione alla libertà della funzione elettorale. L'elettore chiamato a dare il suo suffragio votando una lista preparata da altri elettori rappresentanti un partito, ossia un programma più o meno chiaro, quasi sempre malamente noto alla grande massa dei cittadini, e forse anche alla maggioranza degli iscritti al partito stesso, è costretto suo malgrado ad una elezione quasi mai interamente rispondente alle convinzioni più o meno esatte che si è potuto formare attraverso la non libera stampa e le affrettate e non sistematiche illustrazioni radiotrasmesse.

E' infine da porre bene in evidenza che il voto di pari valore per tutti, in una errata interpretazione del concetto di democrazia, viola il più sano sentimento di umana dignità e colpisce nel suo profondo significato la democrazia stessa, livellando i valori sociali proprio nel momento solenne nel quale i cittadini sono chiamati ad esprimere la loro volontà sulla fondamentale nuova costruzione dello Stato.

Ad evitare inconvenienti così gravi potrebbe disporsi:

1) Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18. anno di età, non siano passibili di indegnità per delitti comuni contro la proprietà e la vita delle persone fisiche e morali, e siano applicati a lavori salariati o stipendiati, o in propria ditta, o in studi superiori a quelli delle scuole medie.

2) Agli effetti del valore del voto, tutta la classe elettorale è divisa in quattro categorie desunte dalla preesistente conseguente al titolo posseduto, e cioè: licenza elementare, licenza di scuola media inferiore, diploma di scuola media superiore, laurea in facoltà universitarie, con equiparazione dei titoli delle varie scuole speciali a seconda del numero degli anni di studio richiesti. Sono inoltre equiparati alla 4ª categoria i dirigenti tecnici e amministrativi di grandi stabilimenti industriali e commerciali che impieghino un personale superiore a 100 unità e i direttori di uffici generali dello Stato. Alla 3ª categoria sono equiparati i dirigenti di stabilimenti con personale superiore a 20 unità e i direttori di uffici provinciali dello Stato con personale superiore a 20 impiegati. Il voto avrà valore di 1 per la 1ª categoria, di 5 per la 2ª di 10 per la 3ª e di 20 per la 4ª.

3) La votazione avviene per scrutinio uninominale, senza limitazioni di eleggibili e senza precedente dichiarazione pubblica, in due convocazioni domenicali a distanza di quindici giorni una dall'altra. La votazione si esaurisce in prima convocazione con la proclamazione di chi abbia raggiunto un numero di voti maggiore della metà del numero dei voti di tutti gli altri elettori del collegio. In caso con-

trario, coloro che abbiano avuto un numero di voti superiore a 500 saranno proclamati candidati ufficiali per la votazione in 2ª convocazione. I candidati ufficiali dovranno essere almeno 5 e si procederà alla integrazione, ove occorra, con quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. I giorni intercedenti tra la 1ª e la 2ª convocazione saranno destinati a conferenze tenute dai soli candidati in due comizi per ciascuno in sala sufficientemente capace, aperta a tutti gli elettori, che le autorità comunali avranno obbligo di apprestare. I comizi dovranno essere annunciati con avvisi pubblici a spese del comune, e tenuti in ore in cui si possano presumere liberi gli elettori. In ogni modo sarà fatto obbligo ai datori di lavoro di lasciare liberi gli elettori perché possano partecipare ai comizi. Le conferenze dovranno essere scritte, con facoltà all'oratore di commentarle ed illustrarle agli uditori, e dovranno essere poi depositate e conservate negli archivi del comune. Dovranno inoltre essere pubblicate almeno in riassunto da tutti i giornali della provincia. Il riassunto deve poter prendere non meno di una intera colonna del giornale e deve essere preparato dal suo autore. Chi rinuncia a parlare in pubblico è pure rinunciatario alla candidatura. Sarà eletto il candidato che in 2ª convocazione avrà raggiunto il maggior numero di voti.

4) L'elettorato è un dovere. Il voto perciò è obbligatorio.

Il metodo da adottarsi nelle elezioni europee in una lettera al « Times »

« Le elezioni che stanno per avere luogo nell'Europa orientale influenzeranno in modo notevole l'avvenire della pace e lo sviluppo delle democrazie parlamentari. I nostri capi partito di tutte le tendenze hanno dimostrato senza alcun equivoco l'importanza che attribuiscono alle garanzie necessarie perché queste elezioni si svolgano in un'atmosfera di libertà e con eguali condizioni a favore di tutti i partiti non-fascisti. Il sistema di elezione adottato in ogni singolo paese avrà molto peso agli effetti del raggiungimento di questo obiettivo.

Il Governo parlamentare ha avuto risultati oltremodo favorevoli nei paesi scandinavi, in Olanda, in Belgio e in Svizzera. E' bene osservare che in tutti questi Paesi il sistema elettorale è basato sulla rappresentanza proporzionale. Il Governo francese ha annunziato di volere adottare anch'esso questo metodo nelle prossime elezioni che decideranno sulla Costituzione futura della Francia. Nell'Europa orientale il pericolo dei metodi totalitari è serio e per conseguenza tanto maggiore è la necessità di tale base elettorale. Se le disposizioni della costituzione polacca del 1921 saranno eseguite, la Polonia seguirà anche ora questo metodo. Essa era in forza anche in Grecia prima del colpo di stato col quale Metaxas sospese le istituzioni parlamentari.

E' forse troppo sperare che tale metodo di elezione, che assicura la giustizia a tutte le opinioni minoritarie di qualche rilevanza, sarà adottato anche in Jugoslavia, in Rumania e in Bulgaria? — T. E. HARVEY ».

L'autonomia del Trentino

Un progetto preliminare di ordinamento autonomo della regione trentina, redatto dal Centro Studi del Comitato di Liberazione Nazionale di Trento è stato pubblicato per iniziativa del Comitato stesso e per essere sottoposto alla pubblica discussione.

Il progetto sarà portato alla Assemblée Costituente.

Entro l'unità politica dello Stato italiano — dice l'articolo primo del progetto — il territorio delle provincie di Trento e Bolzano, del Mandamento di Cortina d'Ampezzo e dei Comuni di Val Vestico, in considerazione delle sue particolari condizioni geografiche, storiche e linguistiche, viene costituito in circoscrizione autonoma con capoluogo a Trento e con denominazione di Regione tridentina.

La regione tridentina ha personalità giuridica ed alla stessa è trasferito il patrimonio delle provincie di Trento e Bolzano che vengono soppresse.

Organo legislativo della regione è il Consiglio regionale, composto di 50 membri eletti dal cui seno vengono eletti un presidente ed un vice-presidente. Quest'ultimo deve appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del presidente.

Organo amministrativo della regione è la Giunta, composta di 7 membri, di cui 4 debbono appartenere al gruppo etnico italiano.

Per mezzo del Consiglio, la regione, con esempio del tutto nuovo in Italia, potrà far leggi in materie che particolarmente necessitano di provvedimenti ispirati dai bisogni regionali.

In tale categoria entra, fra l'altro, la disciplina giuridica della vita dei Comuni, lo sfruttamento delle acque pubbliche, l'istruzione agraria, le tasse e le imposte a favore della regione e dei comuni, gli istituti locali di pubblica beneficenza, l'istruzione elementare e il funzionamento del libro fondiario.

Dal seno del Consiglio è nominata una Commissione giurisdizionale con il compito di controllare, su ricorso di parte o anche di ufficio, le deliberazioni della Giunta.

Il punto più delicato dell'amministrazione della regione — e cioè il modo di risolvere i conflitti, facilmente prevedibili nei primi tempi, fra l'amministrazione statale e quella regionale — viene superato in modo del tutto nuovo: con l'ammettere, cioè, la esperibilità del ricorso al Consiglio di Stato (a differenza di quanto è stato fatto nel caso della Val d'Aosta, dove si è creata una commissione paritetica).

L'amministrazione statale, infatti, non può annullare le deliberazioni della Giunta regionale e della Commissione giurisdizionale, ma può soltanto sospenderne l'entrata in vigore ed adire entro un mese il Consiglio di Stato al quale spetterà la decisione.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituente ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione:

S. A. Dies, Via Aurora, 31 - Roma. U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA